

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, *La Curia romana secondo Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, Roma, EDUSC, 2023 («Subsidia canonica – Studi», 40), pp. 227.

Dopo anni di progetti, consultazioni e riforme normative parziali, il 19 marzo 2022 è stata pubblicata la annunciata riforma della Curia romana da Papa Francesco. In tempi assai brevi Sergio Aumenta e Roberto Interlandi, entrambi canonisti con incarichi di insegnamento presso diverse università pontificie e con esperienza diretta del lavoro nella Santa Sede, nell'ufficio giuridico della Segreteria di Stato, hanno scritto il libro ora recensito volto a spiegare la portata della riforma varata. L'idea dell'opera nacque primariamente dalla necessità pedagogica di sviluppare le dispense che Aumenta forniva agli studenti dell'Università della Santa Croce che seguivano un corso opzionale della licenza in diritto canonico, in modo da predisporre un testo atto per corsi simili. In realtà, il libro va ben al di là di questo ambito didattico, essendo il primo commento completo della Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*, che offre inoltre degli spunti che giovano ad una riflessione su tanti aspetti collegati con la costituzione sulla Curia romana e con l'esercizio del ministero petrino.

Il libro è diviso in due capitoli: il primo dedicato alla storia della Curia romana e il secondo descrittivo della *Praedicate Evangelium*. Aumenta è l'autore dell'intero capitolo I e delle Parti I (Preambolo), II (Principi e criteri), III (Norme generali), IV (Segreteria di Stato) del capitolo II, mentre Interlandi è l'autore dell'introduzione a questo capitolo II e alle parti da V a XI (dicasteri, organismi, uffici, avvocati, istituzioni collegate e norma transitoria). I due autori hanno rivisto l'insieme dell'opera in modo da garantirne l'unitarietà. L'opera si conclude con un elenco della bibliografia essenziale sulla Curia romana (una selezione di una trentina di opere, tutte in italiano tranne una, che, come ogni selezione presta il fianco a qualche discussione sul criterio selettivo adoperato), e con la riproduzione del testo della Costituzione apostolica, il che rende sicuramente molto comoda la sua consultazione durante la lettura del libro.

Il capitolo II, ovvero, la parte esplicativa della nuova Costituzione apostolica (dalla p. 59 alla 159), che costituisce la parte principale del libro, si presenta come un commento alla normativa, seguendo, quindi, la stessa struttura della Costituzione. Si espone quindi il contenuto della nuova organizzazione della Curia, compresi anche il Preambolo e i "Principi e criteri per il servizio della Curia romana". La descrizione della normativa è preceduta da alcune con-

siderazioni in cui si mettono in evidenza determinate novità della *Praedicate Evangelium* (pp. 59-62). Sarebbe in un certo senso superfluo tentare di riassumere il contenuto dell'intera trattazione, giacché consiste sostanzialmente in un commento critico alla normativa ben nota stabilita dalla *Praedicate Evangelium*, e non risulta neanche possibile in questa breve rassegna dialogare con tutti i rilievi messi in evidenza dagli autori lungo l'esposizione. Tuttavia occorre segnalare che i commenti contengono anzitutto la descrizione dei tratti di ogni singolo dicastero, mettendo sempre in luce le novità e le relazioni con altre norme della stessa Costituzione, talvolta con notizie storiche sulle origini del dicastero e sulle riforme parziali avvenute prima della promulgazione della *Praedicate Evangelium*. In certi casi non si tralascia di indicare i problemi giuridici sottostanti alle singole decisioni normative, come avviene, per esempio, nella descrizione degli organismi aventi funzione economica.

In questo senso risulta di speciale interesse l'analisi della posizione in cui è rimasta Segreteria di Stato. L'esposizione qui non si limita ad una descrizione della normativa oppure a segnalare la novità di una terza sezione. Al contrario, la trattazione sulla Segreteria di Stato incomincia con un notevole *excursus* storico sulle origini della camera secreta, l'istituzione del *Cardinal nepote*, e il ruolo che la *Regimini Ecclesiae Universae* riconosceva alla Segreteria di Stato. Ciò consente all'autore di riflettere sul significato di "segreteria papale", tema ricco di conseguenze giuridiche: si pensi al ruolo di autenticare gli atti pontifici oppure alla presunzione che il Segretario di Stato agisca su mandato pontificio, presunzione che deve essere comunque

compatibile con la disposizione espressa (che non costituisce invero una novità) della sindacabilità da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica della legittimità degli atti singolari emanati dalla Segreteria di Stato.

È senza dubbio significativo dell'approccio che gli autori hanno voluto dare al libro il sottotitolo dell'opera: «trattoria e riforma». Forse questo è il punto più originale dell'opera recensita e il suo maggiore pregio, insieme alla rapidità con cui è stata pubblicata, essendo, infatti, il primo commento giuridico dell'intera Costituzione apostolica.

In un primo momento potrebbe destare meraviglia che un testo indirizzato primariamente alla docenza, ad un corso sull'assetto e funzioni della Curia romana, induga in un'introduzione storica che parte addirittura dall'editto di Costantino concedente libertà di culto ai cristiani, in modo da spiegare poi la nascita degli stati pontifici, e trattare in seguito della lotta delle investiture e della riforma gregoriana. Più avanti, la storia continua, logicamente, con la nascita e sviluppo della Curia romana, esponendo le caratteristiche principali della Curia posttridentina delineata da Sisto V e le successive riforme di san Pio X, san Paolo VI e san Giovanni Paolo II, ma prima viene riportata, sia pure in modo sintetico, la storia dei cardinali e del concistoro.

È ovvio che per capire il presente occorre conoscere il passato e la comprensione della Curia romana non è certo un'eccezione. Ritengo che gli autori abbiano fatto bene a pensare a riempire le lacune che potrebbero manifestare non pochi studenti delle Facoltà ecclesiastiche che si trovano a dover affrontare alcune questioni giuridiche attuali che sono comprensibili solo se si tengono a

mente i precedenti storici. Ma il ricorso alla storia non è un elemento pregevole solo perché può completare la formazione degli studenti. Al di là delle esigenze pedagogiche, a me sembra che con questa introduzione storica, gli autori abbiano offerto una chiave di lettura che consente una valutazione fondata dell'ultima riforma della Curia romana. Da questa prospettiva, emergono, a mio avviso, due questioni di fondo che sembrano lontane dall'essere risolte.

La prima è la contestualizzazione dell'operato della Curia romana tra governo (interno) ecclesiastico e governo degli affari temporali nei territori dello stato pontificio. Tenere a mente questa problematica potrebbe gettare luce su una questione che, a mio modo di vedere, resta ancora un nodo da sciogliere, e cioè il rapporto tra lo Stato della Città del Vaticano e la Curia romana. Di per sé la riforma di Papa Francesco riguarda la sola Curia romana, ovvero l'apparato istituzionale avente la funzione di aiutare il Romano Pontefice nell'esercizio del *munus petrinum* in favore della Chiesa universale. Risulta naturale che il *focus* dell'attenzione si concentri soprattutto nella ripercussione che la riorganizzazione della Curia romana avrà sul governo della Chiesa universale. Senonché la Curia vive ed opera all'interno dello Stato della Città del Vaticano in modo tale che il governo e l'amministrazione della Curia stessa dipende ineludibilmente dalla gestione dello Stato vaticano. In altre parole, oltre al governo esercitato dalla Curia romana si pone una questione non indifferente che è, appunto, il governo della stessa Curia romana. Peraltro non risulta neanche indifferente la risonanza che sulla Chiesa universale possano avere alcune scelte "civili" dello Stato (si pensi a provvedimenti su

ecclesiastici o decisioni economiche), le quali, in quanto materia ecclesiastica, sarebbero di competenza della Curia. Che il Capo dello Stato sia il Romano Pontefice, il quale è anche quello della Curia romana, non risolve invero la questione, giacché il problema sta nel come coordinare gli organi vicari della Curia romana con quelli dello Stato.

La seconda questione riguarda la costituzione e il ruolo del collegio cardinalizio in relazione con la Curia romana. Lo sviluppo storico della figura dei cardinali mette in luce come il modo di governare nel basso medioevo, nell'epoca aurea del diritto canonico, delle decretali, fosse quello di fondarsi sulle riunioni periodiche dei concistori (tre volte alla settimana). «Tale sistema di governo, nel quale attraverso il Concistoro si attuava una forma di responsabilità collegiale (ciò sia pure con responsabilità non uguali [«sive aequali iure sive non», come stabilisce oggi il can. 115, § 2]) che oggi potremmo definire "sinodale", entrerà in crisi nei secoli successivi e subirà un cambiamento sostanziale nel 1588 con la riforma di Sisto V, che esautorerà definitivamente il Concistoro» (p. 32). Infatti, a partire dalla riforma sistina, il governo universale non poggerà più sulle riunioni concistoriali, ma esso sarà diviso in ambiti di competenza accuratamente definiti in capo alle diverse congregazioni. Risultano peraltro di speciale interesse a questo proposito le pagine del libro recensito dedicate alla struttura e funzionamento dei dicasteri (dalla 75 alla 87).

Valgano le due questioni accennate per accorgersi come il libro ora recensito, oltre ad offrire un valido strumento per accostarsi alla nuova normativa sulla Curia romana, utile principalmente per lo studente, si presenta anche come

uno studio di doverosa consultazione per il canonista che desideri approfondire le tematiche relative alla Santa Sede e all'esercizio del *munus* petrino.

EDUARDO BAURA

ebaura@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

William L. Daniel (ed.), *Ministerium Iustitiae*, vol. II: *The Lex propria and More Recent Contentious-Administrative Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, pp. XII + 762.

A DECADE after the publication of *Ministerium Iustitiae: Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura* (2011), William L. Daniel once again presents us the fruit of his diligence and zeal for justice in the Church with the second volume of *Ministerium Iustitiae* (2021). In his introduction, the editor himself stated that his desire to publish the second volume «not long after» the first one was thwarted by other more pressing priorities. Despite the delay, this recent entry will certainly be welcomed with open arms, as it shows the continuous work being done in this project – anticipated by Ernest Caparros' preface to the first volume – to furnish other bilingual collections of jurisprudence.

Ernest Caparros recounts that the first volume was a product of the «dormant project» of the late Michel Thériault and Lynda Robitaille, which was passed over to William L. Daniel. The latter, seeing the lack of any attempt to gather and publish the jurisprudence of the Apostolic Signatura after the prom-

ulgation of the 1983 Code, revived the project. After the initiative done in the first volume to provide a «representative sampling of the diverse juridical activity of the Apostolic Signatura carried out, for the most part, subsequent to the promulgation of the 1983 Code of Canon Law» (*Introduction* to the second volume), the editor decided to take a different approach for the second volume. In the context of the relatively recent promulgation of the *Lex propria* for the Supreme Tribunal (the preparation of which was completed while the first volume was under production), and the fiftieth anniversary of the institution of the *Sectio altera* of the Apostolic Signatura on 2017, William L. Daniel decided to dedicate the next entry on the theme of administrative justice, as is evident in its subtitle (*The Lex propria and More Recent Contentious-Administrative Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*).

However, one could observe that even in the first volume, a greater chunk of the content of the collection was allocated to the «Contentious-Administrative Function» of the Apostolic Signatura (from pp. 87-637, which is almost 75% of the whole book), while only 126 pages are dedicated to the «Strictly Judicial Function» (pp. 639-765), and lesser still to the «Disciplinary-Administrative Function» (pp. 9-84, that is, 75 pages in total).

In any case, since the second volume is wholly focused on contentious-administrative cases, it also follows a different structure. While the first one is subdivided into the different functions of the Apostolic Signatura, the second one instead classifies the different decisions according to a general subject or theme. Thus, the book's content comprises first and foremost the *Lex propria*

of the Apostolic Signatura both in the original Latin and an English translation (pp. 9-56), which is included «in order to promote the knowledge and study of that monument of judicial and administrative praxis». Then follows the classification of decisions according to a general subject: «Causes Concerning Aspects of Priestly Ministry» (pp. 57-246), «Causes Concerning Parishes and Sacred Places» (pp. 247-405), «Causes Concerning Members of Religious Institutes and Associations of the Faithful» (pp. 407-521), «Causes Concerning Miscellaneous Themes» (pp. 523-679), and «Procedural Questions» (pp. 681-739). Consistent with the observation made by several authors regarding the fact that the greater part of the recourses lodged to the *Sectio altera* deals either with priests, parishes, or religious members, a huge portion of the book also contains decisions related to these topics. The choice is understandable, since the book is intended to promote and facilitate the research of the jurisprudence that could aid in dealing with future cases which, *de facto*, commonly concern these issues.

There are 73 decisions included in this volume, running from 1989 to 2015. The jurisprudence comprises: 13 definitive sentences, 12 definitive decrees, 19 decrees of the *Congresso*, two decrees of the Prefect, and 27 decrees of the Secretary. It appears that 11 of these decisions were previously unpublished since, in the volume, no reference is made regarding such information at the beginning of each decision, although a quick glance at the list of the jurisprudence of the Apostolic Signatura in the website of the Pontifical Gregorian University shows that five of these were actually already published (the *decretum Congressus* in chapter II, 17 of the book was trans-

lated in Italian and published in the doctoral thesis of Giovanni Parise in 2015, while four other decrees found in chapter V, 38 may be found in a book published in 2009 and edited by Federico R. Aznar Gil and Raúl Román Sánchez, which furnish the original Latin and Spanish translations of the decisions). Despite not substantially presenting entirely new and unprecedented jurisprudence, the merit of this project resides in the work of gathering in a single publication the different decisions which otherwise would have remained scattered in different books and journals, which perhaps not all scholars or libraries have copies of. Moreover, William L. Daniel's work also provides English translations to decrees which were either previously published only in Latin or in other languages, thus facilitating and encouraging studies in the Signatura's jurisprudence for scholars who may have been prevented from doing so for linguistic reasons.

Some innovations, with respect to the previous volume concern the short but undoubtedly helpful summaries furnished for every decision, whereas in the first book the editor did not write summaries for the short decrees. Another very important instrument is the inclusion of additional indices. While the first volume provided only a subject index and an index of canons cited (with references to the 1917 and 1983 Codes, as well as the Code of Canons of the Eastern Churches), the second one offers a subject index, an index of norms cited (it does not say «canons cited» anymore, since it also includes references to the *Lex propria* and the *Normae speciales* which were in force before the promulgation of the Signatura's proper law), an index of persons (which pertains to

the officials of the Apostolic Signatura and the procurator-advocates involved in each case, as well as authors which were cited in the decisions), and finally an index of all the decisions which were included in the two volumes. Thus, while the arrangement of the book itself may help one who is desiring to study decisions according to a particular subject matter, the latter index (arranged according to the protocol number) aids in locating a specific decision one may have interest in.

This second volume is a welcome tool for canon lawyers who dedicate their work to studying the Canonical Administrative Law in the English-speaking world. It is to be hoped that interest in this area of research may be ignited, and that work on subsequent volumes may be undergoing to further enrich the available material for study.

HEZRON JHUD CARTAGENA
cartagenahezron@gmail.com

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Venezia, Marcianum Press, 2023, pp. 118.

IN un contesto segnato dall'imperativo della sinodalità, il piccolo libro di Carlo Fantappiè è molto opportuno per dirci cosa può significare il concetto, o almeno farci capire la portata delle ambiguità che esso contiene. Non si tratta infatti, come dice l'autore nell'avvertimento al lettore, «dell'ennesimo libro sulla sinodalità», ma forse del primo che cerca di ricostruire, con una metodologia storico-canonistica rigorosa e un approccio critico, un concetto tanto vago e fluido quanto ampiamente diffuso e unanimemente elogiato in un numero conside-

revole di pubblicazioni recenti. In breve, il libro di Carlo Fantappiè apporta veramente un contributo scientifico e critico necessario al dibattito sulla sinodalità. Grazie alla sua vasta conoscenza storica e soprattutto alla sua capacità di problematizzare i concetti, l'autore è in grado di discutere in modo pertinente le *vulgate* date per scontate e di evidenziare il non detto e le aporie della «sinodalità».

Le sette pagine della premessa, «storificare la sinodalità», contestualizzano il concetto e fanno capire come la «sinodalità» odierna abbia ben poco a che fare con quella dei primi secoli, nonostante gli sforzi di ricollegare il concetto attuale a un'esperienza pseudo democratica dei primi secoli. I sinodi dei primi secoli nascono infatti dal desiderio dei vescovi di risolvere insieme problemi legati allo sviluppo delle eresie. Non sono quindi il prodotto di un'iniziativa «popolare», non vengono «dal basso», ma hanno un carattere pienamente gerarchico. Si tratta di una «sinodalità» (il sostantivo non esisteva allora) episcopale, in cui ogni vescovo rappresenta la Chiesa particolare a lui affidata. Perciò, come nota Fantappiè, storificare la nozione sembra altamente necessario: «una cosa è la sinodalità dei concili dei secoli III e IV, altra cosa è la sinodalità nel periodo gregoriano e in quello tridentino, altra cosa ancora è la sinodalità nel periodo successivo al Vaticano II. Ognuna di queste forme di sinodalità discende da premesse distinte e implica conseguenze, risultati, esiti di differente ampiezza e rilevanza per la concezione e per l'organizzazione della Chiesa» (p. 10-11).

Il primo capitolo rintraccia la «genesì del concetto» a partire dal concilio Vaticano II. Tuttavia, «la prima constatazione da fare è la sua *assenza* nei documenti

conciliari» (p. 15), cosa assai comprensibile visto che «i Padri non avevano l'intenzione di creare nuovi concetti teologici o ecclesiologici» (p. 15). Si usano piuttosto sostantivi concreti come «collegio» e «sinodo», nel solco della tradizione canonica e teologica. Tuttavia, se il concilio non parla di «sinodalità», contiene delle premesse implicite, che «hanno stimolato la rilettura dei suoi testi in una chiave che sarà poi definita “sinodale”» (p. 16). L'istituzione del sinodo dei vescovi nel 1965 da parte di Paolo VI e la valorizzazione delle conferenze episcopali hanno reintrodotto una articolazione tra il principio gerarchico e quello collegiale. La definizione della Chiesa come popolo di Dio e la nuova visione dei rapporti fra le Chiese particolari e la Chiesa universale ha creato il «presupposto ontologico del concetto di sinodalità» (p. 16). Infine, l'affermazione della partecipazione dei laici al sacerdozio, al magistero e alla regalità di Cristo ha fornito una premessa essenziale per il coinvolgimento dei laici negli organi di partecipazione della diocesi e delle parrocchie.

In un registro differente, le esperienze di sinodi «nazionali» degli anni Settanta (sinodo di Würzburg fra il 1972 e 1975, sinodo svizzero e olandese) hanno rivelato le possibilità e i limiti dei tentativi di «democrazia assembleare» nella Chiesa. Alcune osservazioni contemporanee di Karl Rahner, sono opportunamente riportate da Fantappiè. Rahner faceva notare che l'assenza di regole procedurali rendeva sterili i dibattiti e poteva generare divisioni inutili, quando le emozioni prendono il sopravvento sugli argomenti obiettivi. L'osservazione è di buon senso, e sembra essere anche oggi di grande utilità.

Sempre nel primo capitolo Fantappiè rintraccia gli inizi di una riflessione ne-

gli anni 1966-1977: Congar e il concetto omnicomprensivo di “collegialità” in prospettiva ecumenica, la separazione operata da Hervé-Marie Legrand tra collegialità e sinodalità, il *synodales Prinzip* di Johannes Neumann e l'applicazione alla Chiesa di un processo di democratizzazione, le riflessioni di Klaus Mörsdorf, Winfried Aymans e Eugenio Corecco, sul rapporto della sinodalità con la *communio ecclesiarum* e la collegialità episcopale. Molti aspetti centrali della problematica vengono allora delineati, ma non risolti. La formula di Corecco, secondo cui la sinodalità è la «dimensione caratteristica e fondamentale di tutti gli uffici ecclesiali» e «l'unica forma possibile di corresponsabilità e di partecipazione di tutto il popolo di Dio alla gestione della vita della Chiesa» rimane infatti assai generale.

Il secondo capitolo riguarda gli sviluppi dottrinali dal 1978 fino al 2018. Si tratta di una analisi penetrante dei tentativi successivi di precisare il concetto di «sinodalità». Ma Fantappiè mostra che gli sviluppi di questo periodo non offrono purtroppo chiarimenti dottrinali, ma piuttosto nuove difficoltà per delineare il tema e ancora di più per metterlo in pratica. Il concetto sembra persino scomporsi. Secondo Bernard Franck, ad esempio, la sinodalità non è più nelle relazioni fra le Chiese particolari e i vescovi che le rappresentano ma nei rapporti interni che coinvolgono tutti i fedeli in una Chiesa particolare. Quello che conta non è tanto il principio, quanto lo «spirito», cioè il «vivere insieme» e, a questo punto, «si può dire che è stato completato il processo di separazione fra i termini di sinodo e di sinodalità: il primo continua a designare un istituto, il secondo una realtà, una dimensione, un modo di vivere la Chiesa particolare» (p. 38).

Tra alcune tappe della metamorfosi del concetto, Fantappiè segnala: il collegamento con il *sensus fidei* (p. 39), una opzione generalizzata per una sinodalità «dal basso», la riduzione del concetto di collegialità a una funzione di sinodalità primaria. Però la trasformazione più decisiva viene senz'altro dal trattamento sociologico del concetto, cioè da una visione organica della sinodalità come un processo socio-religioso, un «camminare insieme», un «processo che è ben più di un singolo evento», come teorizzato da Italo De Sandre nel 1993 ed oggi ben conosciuto.

Il tentativo di Fantappiè di sistematizzare le differenti teorie si rivela quindi molto utile. Si possono isolare un modello funzionale (capire la sinodalità nell'ambito della *communio ecclesiarum*, del *munus episcopale*, del *munus regendi*), unitario (la sinodalità come una dimensione capace di includere tutte le altre forme di partecipazione al governo della Chiesa) o plurale (proveniente dalla separazione delle varie realtà costitutive della Chiesa: comunione, corresponsabilità, sinodalità, collegialità, conciliarità). Infine, a proposito del documento del 2018 della Commissione teologica internazionale, che adotta una concezione essenziale (e non funzionale) della sinodalità, Fantappiè osserva che, «anziché delimitare il significato del concetto, le indicazioni della Commissione teologica finiscono per estendere al massimo la sua area semantica, fino a farla combaciare con la dinamica complessiva dell'organizzazione e della missione della Chiesa» (p. 58).

Il capitolo terzo, sulla recezione dell'idea di «Chiesa sinodale» e i suoi limiti, è il più interessante. Fantappiè comincia con la «svolta sinodale» di Francesco. Si tratta di un «nuovo mo-

dello di Chiesa, che sembra essere del tutto endogeno alla compagine ecclesiale e avere il suo punto di riferimento ideale nella tradizione del primo millennio, ma che, in realtà, non può non risentire degli stimoli, delle influenze e delle dinamiche della società contemporanea occidentale. Non a caso dagli anni Settanta del Novecento la riscoperta della sinodalità allargata è stata associata al processo di democratizzazione della Chiesa» (p. 66). Soprattutto, nell'interpretazione di Francesco si possono rintracciare la «trasformazione strutturale della Chiesa» auspicata da Karl Rahner: «Va ricordato che il teologo tedesco vi disegnava, nel 1972, un programma di riforma analogo, per molti aspetti, a quello papale: una Chiesa 'declericalizzata', una Chiesa 'democratizzata', una Chiesa 'aperta' e proiettata fuori di sé, una Chiesa non moralista e non legalista» (p. 67).

A rendere le cose più complicate, è anche l'evoluzione stessa della concezione di sinodalità nel corso del pontificato di Francesco. Se all'inizio era assai evidente il suo desiderio di dare più peso al governo collegiale della Chiesa, «almeno dal 2018, la preoccupazione che l'attività sinodale (specialmente in Germania) possa condurre a lacerazioni dottrinali su punti dogmatici e a una frammentazione nazionale o continentale della Chiesa sembra averlo indotto a ricentrare l'attività sinodale verso una finalità pastorale e spirituale» (p. 67).

La ricezione delle parole del Papa accentua inoltre il problema iniziale. L'autore distingue cinque recezioni: 1) una interpretazione omnicomprensiva, dilatata «fino a perdere qualunque significato preciso ed efficace nella prassi» (p. 70); 2) una concezione sistematica, finalmente vicina alla «pastoralità»

del postconcilio; 3) un processo di «ri-configurazione delle identità» (Rafael Luciani); 4) una interpretazione neo-conciliarista, favorevole a una sinodalità «dal basso» (Giuseppe Ruggieri); 5) una democratizzazione della Chiesa, con l'applicazione di pratiche deliberative. Per queste tre ultime recezioni, l'autore mette in luce il problema della «sinodalità» attuale: «Non è infatti difficile accorgersi che i suoi contenuti non hanno più molto a vedere con le radici canonistiche: al loro posto è subentrata una metodologia psicologica e sociologica che assorbe le radici storico-istituzionali della sinodalità e le plasma di significati spirituali, pastorali, culturali, sociali e politici» (p. 76).

Da questa analisi emergono cinque rischi: 1) Creare una «ideologia sinodale», cioè una «concezione unilaterale ed esclusiva della dimensione sinodale rispetto a quella collegiale e primaziale», perché «una cosa è fare della sinodalità il criterio ermeneutico della comunione ecclesiale [...] altra cosa è fare della sinodalità il criterio regolativo supremo del governo permanente della Chiesa» (p. 76). Inoltre, «una Chiesa assembleare è una Chiesa ingovernabile e debole, esposta ai condizionamenti del potere politico, economico e, oggi, mediatico» (p. 77); 2) Avere una «visione idealistica e romantica della sinodalità» (p. 81), che non tiene conto della diversità delle situazioni e contesti culturali, delle tensioni, delle possibilità di conflitto nella Chiesa; 3) Avere una «visione plastica, generica e indeterminata della sinodalità» (p. 84) che scollega la sinodalità dagli istituti classici dei concili e dei sinodi diocesani; 4) Cadere in un modello sociologico, anziché teologico-canonico del processo sinodale (modello purtroppo molto presente nel *Vademecum per il*

sinodo sulla sinodalità); 5) Identificare la sinodalità con la dimensione pastorale, cioè «confondere la missione e il fine di essa con l'intera gamma delle sue attività pastorali»: «mentre la sinodalità viene finalizzata a realizzare la missione della Chiesa nel mondo, la missione della Chiesa è finalizzata alla realizzazione della sinodalità» (p. 94).

Le «precauzioni per l'uso» segnalate dall'autore sono oggi di grande interesse e forse anche di grande urgenza: sottrarsi alla confusione fra sinodalità e democratizzazione della Chiesa (p. 99) ed evitare che la nuova sinodalità modifichi gli assetti della costituzione divina della Chiesa è una vera priorità: «Anche se condotta in avanti da minoranze ecclesiali, non deve essere sottovalutata la pericolosità che deriva da una *visione desacramentalizzata* della Chiesa, la quale si propone, più o meno coscientemente, la sua omologazione a una comunità democratica pienamente inserita nel contesto delle forme moderne del governo rappresentativo» (p. 102). L'autore fa anche alcune proposte, tenendo però conto della «particolare configurazione costituzionale e organizzativa assunta dalla Chiesa durante due millenni». La Storia e la riflessione scientifica seria hanno sempre qualcosa da insegnarci. Il libro di Carlo Fantappiè lo dimostra perfettamente.

THIERRY SOL
t.sol@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

Javier Ferrer Ortiz (ed.), *El régimen jurídico de los ministros de culto. Actas del x Simposio Internacional de Derecho Concordatario*, Granada, Comares, 2023, pp. 640.

LLEGADO a su décima edición y superando los obstáculos representados por la pandemia, el x *Simposio internacional de derecho concordatario*, afrontó uno de los temas de más enjundia de este sector del saber y la práctica jurídicos. Sus actas contienen 12 ponencias y 23 comunicaciones que afrontan prácticamente todos los aspectos relevantes del régimen jurídico de los ministros de culto.

La perspectiva comparatística estuvo presente en el eje mismo de la reunión congresual y por ende lo está en el volumen, en el que siete ponencias se ocupan del derecho de los ministros de culto en distintos ordenamientos (Alemania, Italia y países de habla española) y una más se ocupa del tema en los concordatos recientes (la mayor parte, como es sabido, relativos a países africanos, suscritos o ratificados entre 2011 y 2021). Como es habitual, algunas comunicaciones afrontan cuestiones vinculadas a específicas confesiones distintas de la católica, temas más localizados funcional o geográficamente, o más específicos.

Como afirma quien fuera Presidente del Comité organizador del Simposio y editor del volumen, acerca de los ministros culto, «aunque su situación dentro del derecho estatal la preside el principio de igualdad, la misión que desempeñan en la sociedad propicia algunas peculiaridades. Al mismo tiempo, es necesario profundizar en la autonomía de las confesiones a las que aquellos pertenecen en aspectos tales como su formación, designación y regulación,

y en las exigencias propias de la laicidad del Estado, que vedan una injerencia de este en cuestiones que quedan fuera de su competencia. Sin embargo, existen algunas zonas intermedias con los consiguientes puntos de fricción entre los Estados y las confesiones, en particular cuando los derechos fundamentales de los ministros de culto se ven amenazados ya sea por el poder temporal o por el poder espiritual» (p. xii).

Desde la perspectiva de la fundamentación, las cuestiones mencionadas son afrontadas en la ponencia de Z. Combalá y en tres comunicaciones, en las que planea la difícil cuestión de la definición del ministro de culto. En una perspectiva más concreta, tales cuestiones de fondo se afrontan en tres temáticas clave.

La primera es estudiada en la ponencia de J. González Ayesta acerca de los perfiles laborales y sociales de los ministros de culto en el derecho español, en la que se presenta la presunción de no laboralidad de los vínculos de los ministros de culto con sus confesiones (cuando desarrollan su actividad dentro de ellas), en equilibrio con la asimilación a trabajadores por cuenta ajena en lo referente al régimen de seguridad social.

La segunda, objeto de la ponencia de B. Rodrigo Lara, trata de los puntos de contacto entre la determinación de las condiciones para ser inscrito como ministro de culto, de exclusiva competencia de las confesiones religiosas, y la trascendencia, a los efectos de la seguridad jurídica, de aquellos actos en los que intervienen y tienen eficacia civil.

La tercera temática, es la protección del secreto ministerial, afrontado por una ponencia y cuatro comunicaciones. Las conexiones intrínsecas de este tema con el derecho canónico las hacen especialmente interesantes para valorar po-

sitivamente el empeño común entre el saber dedicado al derecho de la Iglesia y los expertos en derecho eclesiástico.

La ponencia de M. J. Parejo Guzmán procede ordenadamente a exponer los textos normativos que afectan al secreto ministerial en sus variados perfiles, conduciendo el análisis hacia el tratamiento del tema en el derecho y en la praxis de la Iglesia católica, que, como es sabido, está desplegando un esfuerzo normativo e institucional para atajar los abusos a menores. El acento descriptivo, sobre la base de fuentes civiles y canónicas (con especial atención a la *Nota de la Penitenciaría apostólica sobre la importancia del foro interno y la inviolabilidad del siglo sacramental* de 21 de junio de 2019), se pone especialmente en el fundamento y límites de los deberes de declaración en juicio y de denuncia de delitos, en los que se sustancia uno de los aspectos nucleares del secreto ministerial, con explícita referencia al siglo sacramental.

La ponencia de J. García Amezcua, por su lado, presenta la protección penal del secreto desde categorías generales constitucionales (bienes jurídicos protegidos) y penales, presentando las bases para la subsunción de las conductas en los tipos penales del Código español y ofreciendo como hipótesis el estado de necesidad como posible causa de justificación para ciertas violaciones del secreto.

A. Loyola Sergio afronta el deber de denuncia de abusos a menores como excepción a la norma del secreto ministerial, sobre la base de la aplicación de un test de proporcionalidad que justifique la restricción de derechos fundamentales. Suscitando la importancia de los derechos de libertad religiosa, en cuanto que especifican los comunes deberes de secreto, opina que esa restricción estaría bien fundamentada. Tal fundamen-

tación parece basarse en que estaría demostrado que especialmente el siglo sacramental ha sido pieza decisiva en la crisis de los abusos en la Iglesia católica.

La ponencia de M. del M. Martín García afronta algunas de las cuestiones que ha suscitado *Motu proprio Vos estis lux mundi* en correlación con la comprensión de las relaciones entre fuero interno y fuero externo, que marcan una diferencia clave entre el secreto ministerial y el secreto profesional.

El volumen constituye una notable panorámica en extensión y profundidad de una de las grandes temáticas del derecho eclesiástico, quizás una de las más sensibles en cuanto que afecta a personas dedicadas a hacer posible una parte significativa de la libertad religiosa, y donde se mide el pulso de las relaciones entre las confesiones religiosas y la mirada de los poderes civiles sobre el fenómeno religioso.

FERNANDO PUIG

fpuig@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

MARÍA GARCÍA-NIETO BARÓN, *La presencia de la mujer en el gobierno de la Iglesia: perspectiva jurídica*, Pamplona, EUNSA, 2023, pp. 296.

«LA cuestión de la mujer es uno de los principales problemas que se plantean dentro y fuera de la Iglesia» (p. 14). A diferencia de siglos anteriores, ahora existe la posibilidad de que las mujeres participen en el poder del gobierno. Esto completa y enriquece la toma de decisiones y la acción de gobierno. Pero, ¿cómo es la situación en la Iglesia? Hubo siglos durante los cuales las mujeres fueron tratadas de forma gravemente

injusta y discriminatoria, hasta que renunciaron a ser quienes eran o se sintieron miembros de segunda clase. El Concilio Vaticano II devolvió la misión de la Iglesia a los laicos (hombres y mujeres). Así, el Concilio creó un gran número de puestos de responsabilidad para ellos. En los últimos años, el Magisterio ha condenado la discriminación por razón de sexo. Los Papas han «exhortado a lograr una justa igualdad entre el varón y la mujer, que valore la complementariedad entre ellos» (p. 14). Sin embargo, la Iglesia tiene elementos que no pueden adaptarse a los tiempos: cambiarlos alteraría la esencia misma de la Iglesia y son invariables porque proceden de la voluntad fundacional de Cristo para su Iglesia. Los cambios sólo pueden hacerse sin afectar al *ius divinum*. «Ignorar su dimensión de ministerio y sobrenatural sería buscar el lugar de la mujer en una realidad diferente a la de la Iglesia, pues el Pueblo de Dios tiene unas condiciones que han de ser conocidas y respetadas como parte constituyente» (p. 15). Con este telón de fondo, la autora investiga en su estudio de cuatro capítulos principales hasta qué punto y de qué manera la mujer puede participar en la Iglesia y cuáles son sus fundamentos históricos y teológicos.

En el capítulo 1, *Estudio del Magisterio sobre la mujer y su posición en la Iglesia* (pp. 21-78) la autora analiza las declaraciones de los Papas Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Pablo VI comenzó por situar a las mujeres en puestos destacados. Invitó a 23 mujeres como auditoras al Concilio Vaticano II. Fueron las primeras mujeres de la historia presentes en un Concilio. Aunque fueron pocas y con una participación limitada, fue un signo de cambio. Pablo VI. también quiso escuchar la voz de

las mujeres en ciertos temas y les dio responsabilidades en la evangelización. Juan Pablo II siguió esta línea y desarrolló en sus enseñanzas una especial dignidad de la mujer dentro de la dignidad humana, subrayando que hombres y mujeres son iguales, pero no idénticos: cada uno tiene sus propias características específicas de sexo. Posteriormente, Benedicto XVI continúa desarrollando una antropología de la mujer valorando a la mujer en la Iglesia con sus responsabilidades en la misión y en la sociedad y subraya las diferencias entre hombre y mujer rechazando las corrientes del feminismo radical que declaran la uniformidad entre los sexos. Durante el gobierno del actual Papa Francisco, la cuestión de la mujer sigue siendo uno de los temas más importantes en la Iglesia. Aunque no ofrece nuevos tratados antropológicos y enseñanzas sobre la mujer y su dignidad, continúa sobre la base de sus predecesores apoyando prácticamente a la mujer en la Iglesia: abre procesos de cambio en la cultura y la mentalidad, crea estructuras que hacen posible una mayor participación de la mujer.

Este primer capítulo ofrece un panorama excelentemente detallado de la evolución de la actitud de los Papas desde el Concilio sobre la situación de la mujer en la Iglesia y sus posibilidades de participación.

El segundo capítulo *Clericalismo* (pp. 81-138) está dedicado al tema del clericalismo, en primer lugar, desde una perspectiva histórica, en la que se presentan los tiempos de los primeros diecinueve siglos en los que los laicos y especialmente las mujeres tenían un papel secundario. A continuación, se hace hincapié en la posición de la mujer en una Iglesia clericalizada desde la Edad Media

hasta el CIC'17. A continuación, la autora relaciona el clericalismo primero con el sacerdocio, luego con los laicos y después con las mujeres. Por último, siguen algunas reflexiones sobre el clericalismo en la legislación actual y en la práctica jurídica de la Curia romana.

En el tercer capítulo *Fundamentos constitucionales de la participación laical en la Iglesia* (pp. 139-204), la autora presenta la participación de los laicos desde un punto de vista constitucional. Lo hace en tres etapas: en primer lugar, presenta los principios fundamentales de la eclesiología de comunión (igualdad, variedad, misión común de los fieles, principio colegial). En segundo lugar, presenta los derechos fundamentales de los fieles que protegen la participación. Se trata del derecho de petición a los pastores (c. 212 § 2), el derecho a expresar la propia opinión (c. 212 § 3), la capacidad de intervenir en la gestión de los asuntos que afectan a la Iglesia como institución (fundada en el bautismo) y la función de consulta y asesoramiento. En tercer lugar, la autora explica el derecho fundamental de los fieles al Buen Gobierno en la Iglesia, que no se encuentra en el derecho canónico, sino que se desarrolla en la doctrina, nacida de la obligación de gobernar rectamente la Iglesia. Y como la masculinidad y la feminidad no son sólo aspectos biológicos, influyen en la psicología de la persona, en su relación con los demás y en los problemas del mundo. Por eso, «la presencia de la mujer en este ámbito puede dar el justo equilibrio al gobierno y a la toma de decisiones, por su visión de la Iglesia y del mundo» (p. 197).

El punto culminante del estudio es el cuarto capítulo, al que se dirige todo el estudio: *La mujer y el poder de régimen en el CIC' 83* (pp. 205-255). El derecho canó-

nico no distingue entre hombres y mujeres, sino a los laicos. La autora comienza con el aspecto de la potestad de régimen (can. 129) y su relación con el orden y la *missio canonica*. Se trata de una «cuestión compleja desde muchos aspectos, ya que se implican en ella razones históricas, teológicas y canónicas» (p. 254). Luego muestra los oficios eclesiásticos (c. 228) como una vía abierta a la participación de los laicos. Fueron establecidos por Juan Pablo II (Ex. Ap. *Cristifideles laici*) y se encuentran en el Código de 1983. En cuanto al *munus regendi* de la Iglesia, los laicos idóneos pueden ser canciller y vicescanciller (c. 482), notario (c. 483), ecónomo (c. 494), juez (c. 1421 § 2), asesor de un juez único (c. 1424), auditor (c. 1428 § 2), procurador y abogado (c. 1483), perito (c. 1574), promotor de justicia y defensor del vínculo (c. 1435), pueden en el proceso penal trabajar en el procedimiento preliminar (c. 1717.1), y pueden ser designados por el juez para tomar testimonio en el proceso (c. 1528). Además, los laicos pueden ser nombrados representantes de la Santa Sede como delegados y observadores ante organismos internacionales o Conferencias y Reuniones (c. 362 § 2). Por otra parte, la autora muestra las posibilidades de participación de los laicos en los colegios: en el sínodo diocesano (c. 463 § 1, 5°), en el consejo pastoral diocesano (c. 511, 512), en el consejo diocesano para los asuntos económicos (c. 492, 493); y con voto consultivo pueden participar en los concilios ecuménicos (c. 339 § 2) y en el Sínodo de los Obispos (c. 346 §§ 1-2). Después de haber escrito sobre la necesaria idoneidad de los laicos para estos servicios, la autora se centra en la participación de los laicos como jueces desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del derecho vigente

(c. 1421). Concluye con las innovaciones en la gestión de la participación de los laicos en la Curia romana por parte del Const. Ap. *Praedicate Evangelium* (2022).

Al final, la autora ofrece sus conclusiones generales (pp. 257-264) y una extensa bibliografía (pp. 265-295).

El estudio ofrece una magnífica y detallada visión de conjunto de la compleja cuestión de la mujer en el gobierno de la Iglesia. Trata aspectos históricos, teológicos y canónicos y los relaciona de forma comprensible. Está claro que la autora es una experta en su campo, que en los últimos años ha sido uno de los temas más debatidos en y sobre la Iglesia.

SABINE KONRAD
sabine.konrad@uni-graz.at
Universidad de Graz,
Graz, Austria

PASQUALE GIANNITI, *Dignità e solidarietà. Per uno statuto dei diritti fondamentali*, Roma, Aracne, 2022, pp. 254.

ESSENDO vastissimo il panorama delle pubblicazioni sui diritti fondamentali della persona – nonché sulla categoria vicina dei diritti umani – risulta specialmente necessario giustificare in termini di originalità la produzione di una nuova opera in materia. D'altra parte, trattandosi di un libro scritto da un magistrato, attualmente Consigliere della Corte di cassazione in Italia, può sorgere il timore di trovarsi dinanzi a un lavoro incentrato sui dati giuridici positivi, italiani ed europei, con scarso approfondimento teoretico. Ebbene, mi pare che l'anzidetta giustificazione consista proprio nella confluenza di una conoscenza molto completa delle fonti legislative e giurisprudenziali nonché della letteratu-

ra dei giuristi, con la capacità di elaborare una propria proposta dottrinale di fondo, per la quale si avvale anche del contributo dei filosofi e degli storici del diritto. La proposta, nella sua chiarezza e semplicità, è già evidente nel titolo dell'opera e si rende presente nella dedica: «Ai giovani futuri interpreti del diritto in un ordinamento multilivello e complesso, con l'auspicio che in ogni caso sappiano sempre trovare soluzioni conformi alla dignità della persona umana nella sua dimensione relazionale». Si tratta di un libro scritto da un giurista e destinato primariamente ai giuristi (non solo italiani né solo europei, tenuto conto dei principi a carattere universale che lo sorreggono), ma con un retroterra che prende le mosse dalle questioni antropologiche e culturali sottostanti, e che perciò risulta interessante per un pubblico molto più ampio, nella misura in cui i diritti fondamentali sono un argomento che in qualche modo riguarda tutti. Come osserva Claudio Sarteau, filosofo del diritto, nella prefazione, con parole che si applicano perfettamente al lavoro di Gianniti: «non è possibile comprendere i diritti umani, nemmeno nella loro veste di diritti fondamentali (e dunque costituzionalizzati, assistiti cioè da una prima forma di positivizzazione), senza coltivare ed attingere una visione dell'essere umano, che ne è il titolare. Non è possibile comprendere senso e scopo del diritto in ogni suo darsi storico e contingente, senza preliminarmente indagare filosoficamente l'essere umano che, unico vivente nell'universo, si dota di regole, riconosce e conferisce doveri e diritti (il cui indissolubile legame è pure approfondito nel volume di Gianniti), vive insomma giuridicamente la propria esistenza nel mondo, che è contesto relazionale» (p. 10).

L'architettura dell'opera è molto significativa. La percorrerò cercando di evidenziare le principali idee di fondo, tralasciando molti altri aspetti che interessano soprattutto i giuristi e che fanno dell'opera una trattazione assai completa anche sotto un profilo più specializzato. È impossibile rendere conto della ricchezza dell'opera, anche per via delle tantissime note in piede di pagina contenenti riferimenti di fonti e di bibliografia e pure commenti personali.

Per cominciare l'autore sente il bisogno di presentare nel capitolo I dei prolegomeni sulla concezione del diritto, percorrendo brevemente ma con incisività un itinerario storico che parte dall'epoca classica e passando dall'Ottocento e dal Novecento arriva all'attualità. Tra l'altro, osserva che nella situazione presente «i confini tra fatto e diritto, così nitidamente tracciati dal positivismo giuridico, diventano sempre più labili, con la conseguenza che il diritto è sempre più fattuale. Della moderna fattualità del diritto è espressione il c.d. *diritto giurisprudenziale*» (p. 32). Ciò gli fa pensare agli albori di un nuovo umanesimo giuridico «con la cultura in posizione fondativa, il pensiero in funzione razionale e ordinante, il diritto come scienza a carattere universale che ha radici nella concretezza della quotidiana coesistenza umana» (pp. 32-33). Ne segue una constatazione fondamentale: «Il diritto, dunque, non sta soltanto nella connessione letterale delle parole degli enunciati prescrittivi, ma soprattutto nella realtà alla quale quelle parole necessariamente rinviano» (p. 33). Il che dà luogo a una concezione della conoscenza giuridica radicalmente distante dal giuspositivismo: «a nulla giova sapere come si può disciplinar una determinata situazione umana, se non ci si interroga

se il dato giuridico, che si va a porre, o l'interpretazione, che di esso si propone, sia effettivamente conforme alla dignità della persona umana ed alla sua promozione» (p. 35).

Il capitolo II, «Posizioni soggettive e valore della persona», è anche d'indole preliminare e presenta la problematica, sia storica che attuale, sul diritto soggettivo. Tra i vari rilievi interessanti mi sembra che ce n'è uno che risulta particolarmente illuminante per cogliere la struttura di un vero diritto: «La pretesa di un soggetto integra un diritto soggettivo soltanto quando implica un corrispondente obbligo altrui, con la conseguenza che al suo titolare è attribuito un potere di azione (nel senso che può provocare l'esercizio della giurisdizione in caso di lesione del diritto stesso): un diritto, che altri avesse la libertà di non rispettare, non sarebbe un diritto, ma una semplice pretesa, annullabile dalla pretesa opposta. [...] Non si può pensare di godere di diritti senza che su altri gravino i corrispondenti doveri, come non è pensabile l'essere soggetti a doveri se altri non ha il diritto corrispondente» (pp. 45-46). Il capitolo si chiude con una trattazione del rapporto tra diritti umani e pensiero sociale cristiano – una fonte che l'autore significativamente non teme di richiamare all'interno di un discorso sul diritto –: «Il particolare retroterra individualista, nel quale è nata la teorica dei diritti soggettivi, spiega la posizione di chiusura, inizialmente assunta dal Magistero della Chiesa cattolica» (p. 51). Si descrive in seguito fino ai nostri giorni la progressiva valorizzazione positiva dei diritti umani nel Magistero dei Papi e del Concilio Vaticano II. Gianniti constata che «la tradizione dei diritti, alla quale si ispira il pensiero sociale cristiano, non è quella libertaria-individua-

listica e neppure quella collettivistica, ma è quella dignitaria. La fonte ultima dei diritti umani non si situa nella mera volontà dell'uomo, e neppure nella realtà dello Stato e dei poteri pubblici, ma nella stessa natura dell'uomo» (p. 57).

Dopo i primi due capitoli di inquadramento il capitolo III affronta più specificamente la tematica dei diritti umani, di carattere previo rispetto a quella sui diritti fondamentali, che vengono presentati nel capitolo IV, secondo una logica che, riconoscendo gli stretti nessi tra le due nozioni, le distingue: «L'espressione "diritti umani" è *assoluta*, riguarda la persona umana, indipendentemente da cittadinanza, sesso, religione, condizione sociale ed altri fattori discriminanti; mentre l'espressione "diritti fondamentali" è *relativa*, cioè correlata ad un determinato ordinamento giuridico: è soltanto rispetto a quest'ultimo che si può dire se un determinato diritto umano sia o no fondamentale» (pp. 99-100).

Nella trattazione sui diritti umani si passano in rassegna le diverse fasi storiche del loro riconoscimento. Anzitutto, la fase delle prime teorizzazioni nella cultura greca e romana, nel Cristianesimo e nei pensatori più moderni, che pur non formulando i diritti umani come li consociamo oggi, accoglievano in qualche modo la loro sostanza da altri punti di vista, come espressione di un diritto antecedente le leggi positive e legato alle persone. Nella seguente fase, denominata della codificazione, vengono descritte le tre tradizioni moderne: quella inglese, quella americana e quella francese. Si arriva poi alla fase dell'internazionalizzazione nel XX secolo, in cui spicca la Dichiarazione universale del 1948, seguita dalla fase dell'universalizzazione e le dichiarazioni fondative di un nuovo ordine, caratterizzato dalla

tutela al di sopra degli Stati, per concludere con la fase contemporanea, detta della globalizzazione, di cui viene esplorata l'attuale crisi generalizzata, in cui influiscono tanti fattori, tra cui fenomeni recenti come la pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina. Dinanzi all'assenza di un ordine giuridico unitario a livello mondiale l'autore esprime la sua ferma convinzione secondo cui «nella complessità dell'attuale sistema ordinamentale, la soluzione di tale problema deve essere cercata (non sul piano delle fonti, ma) sul piano della interpretazione (e, in particolare, della nomofilachia delle corti supreme): soltanto giurisprudenza e dottrina "[...] consentono la cooperazione, agendo da "frizione", per collegare e scollegare i sistemi giuridici, o da "collante", per tenerli insieme" (la citazione è di Cassese)» (p. 95). Sul piano politico si prospetta «l'esigenza di pensare ad un Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite diversamente organizzato» (p. 96).

Nell'ambito dei diritti fondamentali, oltre ad un'articolata comparazione con la categoria dei diritti umani, si offre una compiuta visione, non limitata al solo diritto italiano, comprendente la classificazione, le clausole generali costituzionali e i limiti, per concludere con l'esposizione della fondamentale problematicità in materia di diritti fondamentali. Gianniti, prendendo atto dell'uso ideologico dei diritti in cui ogni pretesa soggettiva si presenta come diritto, fa sua la preoccupazione di fondo espressa da Sergio Cotta in un suo famoso saggio dal titolo *Attualità ed ambiguità dei diritti fondamentali*: «Siamo davvero tutti d'accordo sui diritti fondamentali, nel senso che su di essi si possa registrare un consenso universale?» (in *Diritto, persona, mondo umano*, Torino, Giappi-

chelli, 1989, p. 95 ss.), E cita la conclusione di quel saggio: «Tiriamo le somme: senza corrispondenza bilaterale di diritti e obblighi, il diritto del soggetto non è pensabile. Ma per tale corrispondenza che lo costituisce, esso per un verso non è interpretabile come potenza né come libertà assoluta ed arbitraria, nemmeno quando si tratti di un diritto detto fondamentale. Per l'altro verso non è cancellabile dal preteso diritto della società a legiferare secondo arbitrio. Ciò implica la necessità di ripensare il diritto del soggetto entro quell'universo della misura e dell'armonia di cui è espressione la legge. È dunque esatta la tesi secondo cui non vi è diritto senza la determinazione della legge. Ma a patto di intendere questa non già quale misura imposta da volontà o potenza, bensì quale misura richiesta dalla "ragione della cosa", come diceva Hegel, o meglio dalle strutture stesse dell'esser-uomo» (citato a p. 119, nota 21). A parere dell'autore, i problemi attuali sui diritti umani riguardanti la loro interpretazione, l'armonizzazione tra diverse formulazioni a livello nazionale e internazionale, la tutela – soprattutto dei diritti sociali –, il rapporto con la democrazia e il multiculturalismo, richiedono porsi la questione sul fondamento razionale dei diritti (cfr. p. 120). Ottimisticamente egli ravvisa la problematicità come occasione di dialogo intellettuale (cfr. p. 122).

Il capitolo v è in qualche modo un prolungamento del iv, e si dedica ai «Diritti nuovi, diritti tiranni e diritti presupposti» (p. 129). Viene soprattutto presentato il ruolo della giurisprudenza: «È un indiscutibile dato di fatto che la giurisprudenza nel suo complesso svolge ai giorni nostri non più soltanto la tradizionale funzione ricognitiva dichiarativa, ma soprattutto una funzione

innovativa–costitutiva» (pp. 130-131). A proposito dei diritti nuovi si esamina la portata dell'articolo 2 della Costituzione italiana: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», propendendo verso la sua apertura ai nuovi diritti. «Ai giorni nostri può dunque accadere che una norma di legge, benché legalmente formata, in quanto espressione della volontà sovrana di una maggioranza parlamentare, venga dichiarata illegittima, perché ritenuta dal giudice costituzionale arbitraria, incongrua, incoerente, ingiusta, lesiva di fondamentali valori della civiltà giuridica, come pure può accadere che nella prassi giudiziaria forense nascano nuovi diritti, riconosciuti non dal legislatore, ma dalla giurisprudenza» (p. 133). Tuttavia, l'autore afferma che «l'esigenza di poche, ma chiare, regole interpretative (e, conseguentemente, di un certo ordine sistematico) discende non solo e non tanto da una preoccupazione di ordine formale, ma dalla necessità di evitare che il singolo giudice possa trovarsi a scegliere una lettura piuttosto che un'altra di questo o quel diritto fondamentale, "pescando" fra le molteplici opportunità presenti, con una sorta di *law shopping*, il cui obiettivo finisce per essere quello di privilegiare una determinata opzione ideologica» (p. 144). E si presenta il passaggio dall'età dei diritti, secondo la celebre espressione di Bobbio, che presupponeva un consenso universale su alcuni valori, all'età dei nuovi diritti, a detta di Cartabia, di impronta individualista-libertaria, che pongono complesse problematiche in ambiti così delicati come la vita

e la famiglia. Ciò «comporta numerosi aspetti problematici, riconducibili tutti ad un grande equivoco culturale di sfondo: può accadere, infatti, che, all'insegna della massimazione della tutela dei diritti fondamentali, vengano promossi semplicemente interessi di alcuni gruppi di potere, più influenti di altri, o, peggio ancora, che i nuovi diritti, "anziché servire lo scopo originario di baluardo della persona umana contro le degenerazioni del potere", diventino essi stessi "strumenti di potere" sulla persona ovvero corrispondano a "semplici interessi di alcuni gruppi più influenti"» (p. 147). Dopo aver escluso la configurazione dei diritti tiranni, cioè assolutamente dominanti sugli altri, si sostiene la configurabilità di diritti presupposti, che godono di uno statuto prevalente sugli altri, come segnatamente il diritto alla vita, il che non si applicherebbe al diritto alla salute, da contemperare con altri diritti.

I capitoli VI – «il principio dignitario» – e VII – «il principio di solidarietà» – corrispondenti al titolo del volume, espongono i due pilastri della concezione sui diritti fondamentali proposta dall'autore. Circa la dignità viene messa in luce la sua affermazione nei documenti internazionali sui diritti umani, nelle Costituzioni dei diversi Paesi, e nella giurisprudenza sia della Corte Costituzionale italiana che della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nell'ambito del diritto costituzionale italiano, Gianniti scrive: «Il riferimento alla dignità, assunta come ineludibile riflesso di qualunque applicazione del principio di eguaglianza, si esprime nel nostro ordinamento giuridico quale criterio costituzionale fondante: nessuna persona è tutelabile nella pienezza dei suoi attribuiti e nella articolazione del-

le sue relazioni se non si passa attraverso il valore sintesi della sua dignità» (p. 160). E a livello di principi universali, si conclude che «la dignità della persona umana: a) costituisce il fondamento di tutti i diritti strettamente connessi allo sviluppo della persona umana e delle sue relazioni sociali; b) esprime un principio supremo, che caratterizza l'ordine costituzionale di ogni paese democratico, determinando al contempo le finalità primarie che il sistema sociale e politico intende perseguire; c) integra un generale criterio di interpretazione, per il quale una disposizione suscettibile di assumere più significati deve essere interpretata nel senso più conforme al principio di dignità, mentre non può essere interpretata con modalità che siano contrarie o confliggenti con tale principio» (p. 168).

Nel capitolo VII, sul principio di solidarietà, viene presentato l'itinerario della sua positivizzazione nei testi costituzionali per approdare al già ricordato articolo 2 dell'attuale Costituzione italiana: «La Costituzione italiana, dunque, da un lato, afferma la priorità di valore della persona umana rispetto allo Stato (come ad ogni altra autorità o struttura sociale dell'uomo) ma, dall'altro, impone l'adempimento di doveri che, in forza dell'espressa connotazione solidaristica, rivolge al soddisfacimento di esigenze che fanno capo agli stessi membri della collettività, titolari dei diritti. In tale ottica di sintesi, nella quale i diritti inviolabili ed i doveri inderogabili si presentano come figure simmetriche, trova spazio non soltanto l'affermazione della centralità della persona umana nelle sue relazioni significative, ma anche il richiamo alla responsabilità che per ciascuno discende dall'essere inserito in una comunità e che comporta

l'assunzione di doveri reciproci, in vista della realizzazione del bene comune» (pp. 175-176). Il principio solidaristico viene poi messo in relazione con il principio personalistico: «Il principio solidarista ed il principio personalista, letti unitariamente, proiettano nel discorso giuridico il concetto di persona, che nel legame solidale con "l'altro" rinviene un proprio elemento costitutivo» (p. 179). Rapportato il principio di solidarietà con quello di uguaglianza si evince che quest'ultimo deve essere inteso non in modo meramente formale, bensì sostanziale «in vista della garanzia in capo a tutti i soggetti dell'ordinamento delle condizioni per un'esistenza libera e dignitosa» (p. 181).

Il capitolo VIII – «La persona umana tra dignità, genoma e relazionalità» – e il capitolo IX – «Conclusioni» – chiudono il cerchio della trattazione con delle considerazioni finali che approfondiscono i fondamenti: «Il tentativo di elaborare e strutturare uno *statuto dei diritti della persona umana*, a mio avviso, dovrebbe articolarsi in tre fondamentali passaggi: si è in presenza di una persona umana a partire dal momento della formazione del *genoma*; ad ogni persona umana va riconosciuta una *dignità* sua propria dal primo all'ultimo momento della sua esistenza storica; la persona umana è di per sé un *essere in relazione*» (p. 214). Questa visione dà luogo a precise prese di posizione circa alcune questioni giuridiche di particolare importanza, ad es. sull'inizio della vita umana: «Dove invece mi sembra assente o comunque lacunoso il riconoscimento della dimensione relazionale dei diritti individuali è tuttora il particolare settore dell'inizio vita: qui parte della cultura contemporanea sembra davvero riuscita ad oscurare la percezione, personale e colletti-

va, del valore della vita umana» (p. 218). In questo senso, «è necessario pensare ad un sistema di sicurezza sociale, a carattere speciale, che, fin dall'inizio della gravidanza, protegga, oltre alla madre partorienti, anche il nascituro: un siffatto sistema sarebbe anche espressione di quella solidarietà intergenerazionale che, a seguito della recente riforma costituzionale, costituisce ora principio esplicitamente affermato dall'art. 9 Cost.» (p. 229).

Nelle conclusioni si ribadisce che «il fondamento ultimo dell'ordine giuridico, nazionale e internazionale, non può che essere il principio della uguale e inviolabile dignità della persona umana in interazione con il principio di solidarietà: questi due principi costituiscono la "coppia assiologica fondamentale" del nostro ordinamento» (p. 232). Si conclude con «le luci ed ombre dell'esperienza contemporanea sui diritti fondamentali», con «le ragioni per un pacato ottimismo», e con l'auspicio «che si formi una dogmatica giuridica, che, alla luce della nuova cornice ordinamentale italo-comunitaria, in attuazione del personalismo solidale, sotteso al nostro ordinamento costituzionale, sappia sottoporre ad analisi ragionata le soluzioni che si raggiungono in via legislativa e in via giurisprudenziale e, se necessario, sappia con coraggio prospettare argomentate soluzioni alternative, rispettose della dimensione assiologica che pervade il nostro ordinamento» (p. 243).

In conclusione, si tratta di un lavoro assai pregevole sia perché tiene conto della complessità delle questioni con una conoscenza completa del diritto positivo ai suoi vari livelli e delle problematiche attuali, sia soprattutto perché poggia su una concezione antropologica solida, la quale viene argomentata sulla

base dei principi desumibili dagli stessi testi giuridici vigenti, a cominciare dalla Costituzione italiana e i documenti europei sui diritti umani.

Sul piano filosofico-giuridico rimane aperta la questione circa l'esistenza del diritto indipendentemente dalla sua positivizzazione nelle fonti formali sia legislative che giurisprudenziali, sia pure attraverso l'affermazione di principi più o meno espliciti o impliciti in tali fonti. Da un lato, la presentazione del diritto nel capitolo I e nell'insieme della trattazione è nettamente non positivista, anzi realista in quanto vede il diritto presente negli stessi fatti (con un realismo di chiaro stampo ontologico), propugna un'interpretazione giuridica basata sulla realtà della persona in relazione, tiene costantemente presente la questione sul fondamento razionale, e difende una scienza giuridica che compie una funzione critica rispetto ai dati positivi. Da un altro lato, pare che i dati siano propriamente giuridici in quanto si identifichino con quelli positivi – compresi quelli giurisprudenziali, poiché l'autore non critica la sostanza di un retto diritto giurisprudenziale, ma solo le sue devianze –; l'argomentazione è sempre attenta a mostrare i fondamenti almeno impliciti delle tesi sostenute nel diritto positivo vigente; e i diritti fondamentali vengono concepiti in relazione a un determinato ordinamento positivo. Ma cosa succederebbe se quest'ultimo non recepisce in alcun modo la proposta di fondo del libro? A parte la questione sull'effettività del diritto in tali circostanze, si pone qui il classico problema sull'esistenza di un diritto naturale inteso in senso forte, cioè dotato di vera giuridicità a prescindere dal suo riconoscimento positivo. Gianniti in nessun momento ricorre alla nozione di diritto naturale (anche se è

molto significativo il ruolo che attribuisce al genoma umano, che non è altro che manifestazione empirica della natura umana), e ciò si comprende facilmente perché il suo intento è pratico-giuridico e quella nozione non è accolta dagli attuali ordinamenti positivi. Ma sussiste la questione di principio e, a mio avviso, indipendentemente dall'uso del nome "diritto naturale" e dal complesso panorama giusfilosofico che è inerente allo stesso giusnaturalismo, occorre che la scienza e la prassi giuridici si aprano alla realtà di un diritto che in quanto tale preesiste a qualunque sua positivizzazione, pur dandosi poi concretamente sempre in intreccio con quello positivo. Può sorgere allora il timore di trovarsi davanti a una concezione del diritto che si presterebbe a qualunque manipolazione, tenuto conto della difficoltà di accertare quale sia la realtà veramente giuridica. Per liberarsi però da questo timore ci vuole una visione davvero ontologica di tale realtà, la quale è perfettamente presente ed operante in quest'opera. La dignità e la solidarietà possono essere così colte come realtà metapositive, indipendentemente dalla loro positivizzazione, ma non per questo metagiuridiche, in quanto presenti nella stessa realtà dei diritti inseparabili dai doveri. E chi lo sostiene può e deve agire in qualsiasi contesto sociale per affermare le esigenze di giustizia insite nell'essere stesso delle persone e dei loro rapporti, sia per risolvere in modo giusto le controversie e per promuovere una legislazione consona sia per favorire un consenso sociale favorevole.

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ

errazuriz@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce
Roma, Italia

JESÙS MIÑAMBRES, JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022, pp. 246.

SALUTIAMO con favore la pubblicazione di un nuovo manuale di diritto patrimoniale, frutto della collaborazione del Prof. Miñambres, ordinario della disciplina nella facoltà di diritto canonico dell'Università romana della Santa Croce, e del Prof. Schouppe, docente nel medesimo ateneo e autore del pregevole volume intitolato *Elementi di diritto patrimoniale canonico* (Giuffrè, Milano 2008²). Il testo si articola in nove capitoli, che illustrano i fondamenti e principi del diritto patrimoniale, l'oggetto della materia e la classificazione dei beni, le finalità dei beni temporali della Chiesa, le norme riguardanti i beni temporali ecclesiastici, i soggetti preposti alla gestione dei beni, il sostentamento del clero e le cause pie, l'acquisto dei beni, la loro amministrazione e alienazione, la responsabilità nell'amministrazione dei beni. Nella premessa gli autori dichiarano che non si limiteranno a esaminare i contenuti del Libro v del Codice di diritto canonico, ma estenderanno la loro analisi a tutti i rapporti giuridici che hanno come oggetto i beni temporali ecclesiastici (p. 9). È proprio l'approccio sistematico, utilizzato abitualmente nell'insegnamento alla Santa Croce, a caratterizzare il volume, distinguendolo da molti altri sussidi didattici disponibili sul mercato. L'ampiezza dell'inquadramento e la dovizia di riferimenti rendono forse troppo modesta la sua qualificazione come manuale, trattandosi piuttosto di un trattato. Ciò ne fa uno strumento di riferimento imprescindibile per i docenti e per i cultori della materia, tanto se

provengano dal diritto secolare quanto se prevalga in loro il sostrato teologico. Tale indubbio pregio potrebbe, paradossalmente, costituire un ostacolo alla piena fruizione dell'opera da parte degli studenti che si accostano per la prima volta alla materia, non certo per il linguaggio e lo stile argomentativo, sempre esemplarmente chiaro e scorrevole, ma perché in un testo così articolato non è scontato trovare i riferimenti immediati al dato codiciale e, di conseguenza, le risposte ai quesiti che sorgono dalla prassi, spesso insidiosi in un ambito del diritto canonico chiamato a confrontarsi costantemente e a dialogare con norme e prassi di derivazione civilistica che variano da nazione a nazione. Toccherà all'acribia del docente attingere al tesoro di nozioni presenti nel volume, valorizzandone la capacità di inquadramento e di sintesi e collegandolo opportunamente con il dato codiciale e la legislazione universale e particolare della Chiesa. Un ulteriore pregio dell'opera deriva nella capacità degli autori di illustrare le questioni discusse in dottrina e i punti controversi nell'interpretazione del dettato normativo, giungendo in genere a una proposta di soluzione motivata e convincente, che denota non solo un'approfondita conoscenza della bibliografia in materia, ma anche un'attenzione vivace alle problematiche emerse nella fase postcodiciale, foriera di suggerimenti *de iure condendo*. Ampio spazio è dedicato alla presentazione delle norme più recenti, soprattutto in quegli ambiti, come la rinnovata organizzazione dei dicasteri e degli uffici della Santa Sede in campo economico-finanziario, nei quali è stata più significativa la produzione legislativa recente. Pensando alla seconda edizione del manuale, ci permettiamo di suggerire di organizzare la bibliografia

di base, posta in calce al volume, e l'indice degli autori antepo-
nendo il cognome
al nome.

MAURO RIVELLA

vicario.amministrazione@diocesi.to.it

Vicario episcopale
per gli affari economici
dell'Arcidiocesi di Torino,
Torino, Italia

GIAN PAOLO MONTINI, *I ricorsi gerarchici* (Cann. 1732-1739). Edizione aggiornata, riveduta e corretta, Roma, Gregorian & Biblical Press, 2023 («Diritto Canonico», 7), pp. 264 + 4 tavole piegate.

Per quanto numerosi siano stati gli articoli e i contributi pubblicati sulle riviste, nelle opere collettive, o anche i capitoli dei manuali, sul tema dei ricorsi gerarchici nel Diritto della Chiesa, la dottrina canonica fino a poco tempo fa non aveva prodotto un'opera monografica, nello specifico un libro, su un argomento così rilevante. G. Paolo Montini ha colmato questa lacuna nel 2020, pubblicando e rendendo facilmente consultabili a tutti i lettori gli appunti delle sue lezioni tenute, su questo tema, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Università Gregoriana. La seconda edizione del libro, aggiornata, riveduta e corretta, è stata pubblicata tre anni dopo, nel 2023, mentre una traduzione in spagnolo è stata data alle stampe nel 2021 dalle *Ediciones Universidad de San Dámaso* (Madrid).

Il contenuto del volume è suddiviso in cinque capitoli, che sviluppano i canoni 1732-1739 del Codice di Diritto Canonico latino, corrispondenti alla prima sezione (sui ricorsi contro i decreti amministrativi) della Parte v (e ul-

tima) del Libro VII del Codice di Diritto Canonico. I titoli dei capitoli si presentano in lingua latina: capitolo I, *De actibus administrativis singularibus. De modis evitandi recursus* (cann. 1732-1733) (pp. 9-49); capitolo II, *De praevia remonstratione* (cann. 1734-1735) (pp. 51-103); capitolo III, *De recursus hierarchici propositio-
ne* (can. 1737) (pp. 105-142); capitolo IV, *De recursus hierarchici definitione* (cann. 1738-1739) (pp. 143-194) e, infine, il capitolo V, *De actus impugnati suspensione* (can. 1736) (pp. 195-219).

Il primo capitolo tratta degli atti amministrativi impugnabili con ricorso gerarchico, partendo dal principio che questa materia non ha precedenti nella legislazione antecedente al Codice di Diritto Canonico del 1983, esponendo una sintesi storica dal XII secolo all'attuale sistema di ricorsi amministrativi. Dopo aver individuato le ragioni della giustizia amministrativa, si esaminano le caratteristiche dell'atto amministrativo singolare di cui al can. 1732 del CIC, cioè quello che può essere impugnato mediante ricorso gerarchico. Il capitolo si sofferma anche sul tentativo di conciliazione di cui al can. 1733 CIC e affronta anche alcune questioni particolari (L'evoluzione della previsione della costituzione dei tribunali locali, il can. 1733 nell'esperienza statunitense, il ricorso gerarchico avverso atti di dicasteri della Curia Romana, le nuove prassi circa l'approvazione in forma specifica, i ricorsi gerarchici nel contesto delle norme sui *delicta reservata*, delle facoltà speciali concesse alla Congregazione per il Clero e alla Congregazione per l'Evan-
gelizzazione dei Popoli).

Il secondo capitolo si concentra sulla rimostranza che precede il ricorso gerarchico (cann. 1734-1735 CIC) e comprende la spiegazione di ciascuno dei tre para-

grafi del can. 1734, per proseguire con l'esame di alcune questioni particolari (la mancata rimostranza non obbliga il Superiore che riceve il ricorso gerarchico a rigettarlo, l'intimazione in alcuni casi difficili, l'autore dell'atto quando è emanato dal Vicario generale, l'autore dell'atto quando è emanato da un delegato, l'atto amministrativo impugnabile e le sue emulazioni, l'impugnazione di un atto di un'autorità sprovvista di potestà, la *remissio in terminos*).

Il terzo capitolo tratta della proposizione del ricorso gerarchico, partendo dal principio del collocamento amministrativo (non giudiziario) di questo istituto giuridico. Successivamente, nello stesso capitolo, si considera il ricorso in quanto atto scritto e i suoi presupposti, la sua procedura e l'illustrazione di talune questioni particolari (l'interesse personale, diretto e attuale; la nozione di ricorso gerarchico e l'ulteriore ricorribilità presso la Segnatura Apostolica, il ricorso "ad auctoritatem competentem" del can. 700).

Il contenuto del quarto capitolo riprende la definizione del ricorso gerarchico, a partire dal can. 1738, ma soprattutto dal can. 1739 CIC. Successivamente, si tratta della motivazione e dell'ampiezza della decisione sul ricorso. Nelle questioni particolari si affronta la relazione del can. 1739 con il principio di sussidiarietà, con l'esercizio del diritto di difesa, con la *reformatio in pejus*, con l'autorità ricorrente e, inoltre, si espone la tematica del requisito della domanda di parte come presupposto per la riparazione dei danni, a norma del menzionato can. 1739. L'ultima questione particolare che trova spazio in questo capitolo consiste nell'illustrazione delle ragioni che escludono la sanazione dalle possibilità offerte dal can. 1739 CIC.

Infine, il quinto capitolo tratta della sospensione dell'atto amministrativo impugnato (can. 1736 CIC), spiegando innanzitutto la sua importanza sia quando risulta vigente il principio generale della non sospensione automatica dell'atto, sia quando valgono le eccezioni a tale principio; dopo di che ad essere sviluppate, in particolare, sono la sospensione su istanza nonché la cessazione della sospensione dell'atto impugnato. Anche quest'ultimo capitolo prende in considerazione alcune questioni particolari (la non definitività delle decisioni di sospensione *ad instantiam partis*, la divisibilità degli effetti della sospensione, l'irretroattività degli effetti della sospensione *ad instantiam partis*, i limiti e i poteri del Superiore gerarchico nella sospensione dell'esecuzione, la questione riguardante la ricorribilità in Segnatura Apostolica avverso la decisione sulla sospensione e la poco esplorata problematica relativa al regime vigente prima della sospensione o prima della interposizione del ricorso (vale a dire, in che misura la *regula iuris* «lite pendente nihil innovetur» potrebbe essere fatta valere in tali periodi).

Se si tiene conto dell'ordine dei capitoli del libro si può notare una leggera differenza rispetto all'ordine dei canoni nel Codice, poiché il capitolo finale, che tratta della sospensione dell'atto amministrativo impugnato, corrisponde al canone 1736 e non all'ultimo dei canoni della sezione del testo legislativo. È plausibile pensare che l'autore abbia introdotto questa flessibilità a causa dello scopo prevalentemente didattico del testo. Tale finalità, riscontrabile lungo tutto il volume, come testimonia anche l'inserimento di tabelle e schemi pieghevoli alla fine del libro, è esplicitamente dichiarata fin dall'inizio quando nella

prefazione Montini introduce il volume spiegandone l'origine a partire dagli appunti delle sue lezioni, che avrebbe scelto di pubblicare su insistenza degli studenti e con l'intento iniziale di fornire loro un sussidio didattico.

Nel leggere la sequenza cronologica delle brevi prefazioni alle diverse versioni del testo, che introducevano gli studenti alla lettura e allo studio delle dispense *ad usum scholarum*, è facile avvertire l'intenzione dell'autore di offrire agli allievi un utile ausilio all'apprendimento di una materia che richiede la piena comprensione dei principi generali, ma soprattutto dell'applicazione pratica.

Agli aggiornamenti legislativi (con riferimenti, ad esempio, alla cost. ap. *Praedicare Evangelium*, del 19 marzo 2022), giurisprudenziali e bibliografici, l'edizione 2023 aggiunge una scelta assai pratica dell'autore: se fino al 2021, nella versione spagnola, menzionava le frequenti citazioni delle decisioni giudiziarie della Segnatura Apostolica in materia di contenzioso amministrativo nell'originale latino, nella presente edizione – pur citando la versione originale in nota – è la traduzione italiana delle decisioni quella che si trova nel corpo principale del testo.

Il fine di favorire una maggiore comprensione e una futura corretta applicazione di uno strumento giuridico offerto dalla legislazione della Chiesa, che ne richiede un uso particolarmente prudente e ponderato, si riscontra dal prediligere questioni ritenute particolari e di maggiore interesse secondo il qualificato criterio dell'autore e dall'abbondanza dei riferimenti – più di duecento – alle decisioni della Segnatura Apostolica relative ai casi di contenzioso amministrativo, alcune delle quali già pubblicate. A ragione, osserva Montini, come l'intro-

duzione del ricorso giurisdizionale alla Segnatura Apostolica dal 1967 ha determinato un'influenza positiva sul ricorso gerarchico poiché fino ad allora le norme che lo ordinavano erano applicate e interpretate esclusivamente dall'autorità amministrativa (p. 107).

Un altro contributo alla comprensione del ricorso gerarchico e degli istituti accessori (conciliazione, rimostranza, sospensione) e al chiarimento delle circostanze in cui questi possono o devono essere utilizzati, è il frequente riferimento alle opinioni di autori che hanno trattato la materia, in generale o in alcuni suoi aspetti particolari. Il riferimento alle osservazioni di altri canonisti, con appocchi a volte diversi da quelli dell'autore, lungi dal complicare l'esposizione, la completa e la integra e, allo stesso tempo, mette in evidenza la sana differenza di opinioni che emerge soprattutto su alcune questioni. Nel farlo, Montini offre al lettore anche utili riferimenti per avvicinarsi agli autori che, in diverse occasioni e in varie lingue – latino, italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo – hanno affrontato l'argomento.

È inoltre significativo che sotto il titolo di ciascuno dei cinque capitoli, l'autore includa un riferimento agli schemi e ai dibattiti del gruppo di esperti incaricato di preparare i canoni corrispondenti, pubblicati nella rivista *Communicationes*. Tale rimando facilita anche la conoscenza della genesi di ciascuna di queste norme.

Tutti questi aiuti sono importanti perché, essendo il quadro normativo dei ricorsi gerarchici alquanto complesso, perché debitore sia del diritto amministrativo sostanziale sia del diritto processuale amministrativo (giustizia amministrativa) ma anche, espressione evidente della dimensione di giustizia e

di comunione della Chiesa e strumento di tutela dei diritti dei fedeli nella cui legislazione la prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi ha svolto un ruolo notevole, una spiegazione tendenzialmente piatta o priva di esemplificazioni e prospettive diverse avrebbe corso il rischio di non dare il giusto rilievo ai ricorsi gerarchici e, alla fine, sarebbe stata scarsamente efficace.

Si deve quindi concludere che si tratta di un testo di grande interesse per i canonisti, per gli aspiranti canonisti e per tutte quelle persone che in un modo o nell'altro si occupano degli aspetti pratici del governo della Chiesa.

JAVIER CANOSA
canosa@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce
Roma, Italia

Roberto Palombi, Héctor Franceschi, Elena Di Bernardo (a cura di), *Iustitia et sapientia in humilitate. Studia in onore di Mons. Giordano Caberletti*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2023, pp. 1372.

AL compimento del 75° anno di età, mons. Giordano Caberletti, come previsto dalla vigente legislazione, ha lasciato l'incarico di Prelato Uditore della Rota Romana. Per onorare la sua feconda opera sacerdotale, di ricerca, docente, forense e giudiziaria l'Arcisodalizio della Curia Romana, l'Associazione Canonistica Italiana e la Diocesi di Adria-Rovigo, al cui clero Caberletti appartiene, hanno editato una notevole opera *collectanea* edita per i prestigiosi tipi della Libreria Editrice Vaticana e composta da due tomi, alla quale hanno contribuito con degli *Studia* ben 59 studiosi ed operatori del mondo canonistico, a te-

stimonianza dell'apprezzamento e della vastità dell'attività ministeriale, di insegnante e di canonista che il Prelato ha avuto nel corso del suo ministero.

Ciascun tomo si apre con l'Indice di quanto presentato all'interno di ogni volume. Il primo propone in apertura alcuni cenni biografici dell'illustre omaggiato (pp. 11-12), a cui segue una nota dei Curatori (pp. 13-14). A dare l'idea dello spessore e dell'impegno profuso da mons. Caberletti negli anni in cui ha lavorato in Rota è l'elenco di *Sententiae et Decreta coram Caberletti* riportato alle pp. 15-38, a cura Anna Rita Curati e di Domenico Teti: ben 297 sentenze e 229 decreti, nell'arco di 25 anni, dal 1997 al 2022, il tempo in cui il Prelato ha offerto la sua competente e precisa opera nel Tribunale Apostolico. Don Giordano, però, è stato pure prolifico in dottrina, e ciò è dimostrato dall'elenco delle sue pubblicazioni (pp. 39-40), che conta ben 19 titoli, tra scritti, articoli e recensioni, distribuiti dal 1986 al 2022.

Lo spessore della persona, tuttavia, lo si evince ancora meglio dai saluti di chi è voluto intervenire ad omaggiare il Monsignore all'inizio del primo tomo: S. Ecc. mons. Pierantonio Pavanello, attuale Vescovo di Adria-Rovigo (pp. 43-44); S. Ecc. mons. Alejandro Arellano Cedillo, attuale Decano del Tribunale della Rota Romana (p. 45); mons. Francesco Viscome, Primicerio dell'Arcisodalizio della Curia Romana (p. 47); mons. Ettore Signorile, Presidente dell'Associazione Canonistica Italiana (pp. 49-50); il prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense (pp. 51-53), presso la quale per anni Caberletti è stato professore apprezzato e stimato.

È, così, che si viene finalmente introdotti alla sezione *Studia*: le firme che si vedono in essa sono spesso di operatori

del foro canonico e di generazioni di studenti che hanno incontrato il Monsignore nel loro percorso e lo hanno avuto anzitutto per maestro. L'articolazione dell'opera – trattandosi di una raccolta di diversi scritti – ha trovato una unitarietà nella suddivisione in parti: la prima e la terza raccolgono studi di diritto matrimoniale, rispettivamente sostanziale e processuale, mentre la seconda attiene al diritto processuale. Queste raffigurano i campi ove più ha inciso l'attività ed il contributo del Caberletti. L'ultima parte, poi, è efficacemente denominata *Extravagantes*, poiché ospita svariati interventi di diversa natura e contenuto.

Nella *pars prima, de re matrimoniali* incontriamo questi interventi: *Personalità istrionica: peculiarità e ripercussioni sul vincolo matrimoniale*, della psicologa e psicoterapeuta Martina Aiello (pp. 57-74); *Il futuro della giurisprudenza canonica in materia di effetti civili del matrimonio*, di Hanna Alwan, Vescovo titolare di Sarepta di Sidone e Moderatore del Tribunale unificato inter-eparchiale maronita del Libano, nonché Vicario patriarcale maronita per gli affari giuridici e giurisdizionali (pp. 75-96); *Matrimonio concordatario e moltiplicazione dei modelli familiari. Note minime per una possibile riforma del decreto generale della CEI del 1990 tra vincoli inter-ordinamentali e trasformazioni della famiglia sul piano civile*, di Gianni Ballarini, Professore straordinario di diritto privato presso la Pontificia Università Lateranense (pp. 97-142); *Il contenuto di giustizia del bonum coniugum: riflessioni sul confine tra incapacità e simulazione, con particolare riguardo alla giurisprudenza coram Caberletti*, di Héctor Franceschi, Professore ordinario di diritto matrimoniale presso la Pontificia Università della S. Croce (pp. 143-175); *La potestas clavium sul matrimonio. Note critiche in-*

torno a un teologumeno, di Paolo Gherri, Professore ordinario di teologia del diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense (pp. 177-199); *La realtà dei matrimoni misti nel diritto islamico e nel diritto ebraico*, di Enrica Martinelli, Professore associato di diritto canonico e diritto ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Ferrara e Avvocato della Rota Romana (pp. 201-215); *I mille volti del disturbo borderline di personalità*, di Ilaria Martino, Medico specialista in psicologia clinica e dirigente psichiatra (pp. 217-233); *Gli iura matrimonialia nella previsione normativa ex can. 1095, 2°*, di Enrico Massignani, Cancelliere vescovile della diocesi di Vicenza (pp. 235-249); *Dispensa da matrimonio rato e non consumato e scienza giuridica canonistica italiana. La "lente d'ingrandimento" offerta da Pio Fedele nell'Archivio di diritto ecclesiastico*, di Matteo Nacci, Professore ordinario di storia del diritto e delle istituzioni presso la Pontificia Università Lateranense e Preside del *Pontificium Institutum Utriusque Iuris* (pp. 251-262); *L'esclusione della dignità sacramentale in una sentenza coram Caberletti*, di Miguel Angel Ortiz, Professore ordinario di diritto matrimoniale canonico presso la Pontificia Università della S. Croce (pp. 263-284); *La scelta matrimoniale: nuovi condizionamenti in un mondo influenzato da pandemie e cambiamenti generazionali*, di Marco Quintiliani, Medico chirurgo psichiatra e psicoterapeuta e perito d'ufficio nei tribunali ecclesiastici (pp. 285-306); *Questioni sulla forma nel matrimonio canonico*, di Luigi Sabbarese, Professore ordinario presso la Pontificia Università Urbana e Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano (pp. 307-331); *Ipotesi di risposta a dei frequenti quesiti. È più facile, oggi, dichiarare nullo un matri-*

monio? *Troppe o troppo poche le cause di nullità del matrimonio?*, di Davide Salvatori, Giudice del Tribunale della Rota Romana (pp. 333-375); *L'esclusione del bonum coniugum: alcune considerazioni a margine della sentenza coram Caberletti del 21 marzo 2013*, di Anna Sammassimo, Ricercatrice di diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Padova (pp. 377-393).

Eccoci, dunque, alla *pars secunda*, *de re poenali*, dove il Lettore trova questi testi: *I comportamenti di ordine criminologico in ambito matrimonial-canonistico*, di Cristiano Barbieri, Professore di medicina legale nel dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia e Professore di scienze forensi nel dipartimento di scienze giuridiche dell'Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza (pp. 397-413); *La tipicità del reato e della pena. Garanzia per l'innocente. La posizione canonica-statale-internazionale*, di Nicola Bartone, Avvocato della S. Sede *ad utrumque forum* e Professore di diritto penale e diritto penale comparato (pp. 415-431); *Recenti sentenze rotali (anche coram Caberletti) in materia penale*, di Paolo Bianchi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico Lombardo (pp. 433-464); *Appunti sulla funzione del diritto penale nella Chiesa alla luce della cost. ap. Pascite gregem Dei*, di Davide Cito, Professore ordinario di diritto penale canonico presso la Pontificia Università della S. Croce (pp. 465-482); *Abusi su minori e persone vulnerabili: spunti di riflessione in ottica comparatistica*, di Angelo Coccia, Avvocato della Rota Romana e cassazionista (pp. 483-508); *Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi di chierici e religiosi su minori e questioni di ne bis in idem. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo*, di Maria D'Arienzo, Profes-

soressa ordinaria di diritto canonico ed ecclesiastico dell'Università degli Studi Federico II di Napoli e membro della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose presso la Presidenza del Consiglio (pp. 509-522); *L'art. 6, 1° di Sacramentorum sanctitatis tutela alla luce del principio actus non facit reum nisi mens sit rea*, di Marcelo Gidi Thumala, Professore straordinario di diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana (pp. 523-542); *La dimissione da un Istituto di vita consacrata e da una Società di vita apostolica per attentato o contratto matrimonio, concubinato e delitti contro il sesto comandamento: una normativa tra equità e diritti della persona*, di Agostino Montan, Professore emerito di diritto canonico della Pontificia Università Lateranense (pp. 543-562); *Il precepto penale nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, di Nikolaus Schöch, Difensore del vincolo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Professore incaricato di diritto matrimoniale e processuale presso la Pontificia Università Antonianum (pp. 563-588).

Si arriva, così, al secondo tomo, con la *pars tertia*, *de re processuali*: *La prova digitale nel processo di nullità matrimoniale*, di Silvia Barca, Avvocato della Rota Romana e Professore a contratto presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma (pp. 603-625); *Motivazione della sentenza come garanzia della giustizia del processo canonico*, di Jozef Barlaš, Ufficiale della Segreteria di Stato (pp. 627-644); *La prevenzione dell'istanza: breve rassegna comparatistica tra il diritto processuale italiano, vaticano e canonico*, di Emanuela Bellardini, Avvocato della Rota Romana (pp. 645-679); *Riflessioni in tema di rapporti tra periti provati e perito d'ufficio*, di Rita Borza, Avvocato della Rota Romana (pp. 681-701); *Inutilità della perizia ai sensi*

del can. 1678 §3: alcune riflessioni a partire da una sentenza coram Caberletti, di Mauro Bucciero, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Sardo (pp. 703-723); *Valutazione delle dichiarazioni delle parti in ottica antropologica*, di Paola Buselli Mondin, Avvocato della Rota Romana e Docente presso l'ISSR dell'Emilia (pp. 725-745); *L'esercizio della professione forense nello Stato della Città del Vaticano. Spunti ricostruttivi e problematiche attuali*, di Matteo Carnì, Professore a contratto di diritto vaticano presso l'Università LUMSA di Roma (pp. 747-763); *Il passaggio della causa di nullità matrimoniale al procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato secondo il can. 1678 §4*, di Francesco Catozzella, Docente incaricato di diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense ed Avvocato della Rota Romana (pp. 765-786); *Aspetti problematici della duplicità formale tra processo ordinario e processus brevior nelle cause matrimoniali*, di Massimo Del Pozzo, Professore ordinario di diritto costituzionale canonico presso la Pontificia Università della S. Croce (pp. 787-805); *Il computo dei termini ad appellandum. Annotazioni pratiche*, di Grzegorz Erlebach, Prelato Uditore della Rota Romana (pp. 807-830); *Considerazioni sul regime giuridico dei matrimoni vaticani. Profili sostanziali, processuali e interordinamentali*, di Enrico Giarnieri, Ufficiale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dottore di ricerca in diritto ecclesiastico e diritto canonico presso la LUMSA di Roma (pp. 831-847); *La mediazione nella crisi familiare: aspetti civili e canonici*, di Orietta Rachele Grazzoli, Professore stabile di diritto matrimoniale canonico e di diritto canonico comparato della famiglia presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni

Paolo II e avvocato della Rota Romana (pp. 849-865); *Il munus del difensore del vincolo nella recente prassi della Rota Romana*, di Francesco Ibba, Difensore del vincolo sostituto della Rota Romana (pp. 867-886); *La prevenzione interordinamentale e il riconoscimento canonico delle sentenze emanate dal giudice ecclesiastico*, di Paolo Lobati, Giudice del Tribunale ecclesiastico Lombardo (pp. 887-908); *La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, di Paweł Malecha, Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, professore invitato delle Facoltà di diritto canonico presso le Pontificie Università Gregoriana e Urbaniana (pp. 909-926); *Criteri per una uniforme metodologia nella redazione delle perizie nelle cause di nullità matrimoniale*, di Fabrizio Mattioli, Avvocato della Rota Romana e giudice del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Salernitano (pp. 927-954); *Questioni legate all'assenza delle parti in giudizio, in particolare nelle cause di nullità matrimoniale*, di Massimo Mingardi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Flaminio (pp. 955-974); «*Clauditur cum indicatione diei*» (can. 1612 §4). *La data della decisione giudiziale canonica*, di Gianpaolo Montini, Professore straordinario nella Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana (pp. 975-993); *La confessio iudicialis nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione del consenso*, di Adriana Neri, Avvocato della Rota Romana (pp. 995-1014); *Alcune considerazioni sull'implementazione dell'istruzione in un'unica sessione nel processus brevior*, di Ernest B. O. Okonkwo, Docente di processi matrimoniali presso la Pontificia Università Urbaniana,

avvocato della Rota Romana (pp. 1015-1034); *Ancora sulla verifica dell'esecuzione nella cause sullo stato delle persone: un'ipotesi di lavoro*, di Marc Teixidor, Professore incaricato di diritto processuale canonico presso la Pontificia Università della S. Croce, avvocato della Rota Romana (pp. 1035-1053); *I decreti ex can. 1680 §2. Spunti ricostruttivi del nuovo istituto alla luce del primo quinquennio di giurisprudenza rotale (2016-2020)*, di Domenico Teti, Notaro della Rota Romana e docente incaricato di giurisprudenza rotale presso la Pontificia Università Gregoriana (pp. 1055-1087); *Il requisito di "pregiudizialità" ex can. 1674 §2. Nota introduttiva alla lettura del decreto coram Jaeger del 22 novembre 2016*, di Francesco Viscome, Prelato Uditore della Rota Romana e giudice della Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano (pp. 1089-1103); *Un tribunale interdiocesano e le sezioni istruttorie nelle singole diocesi (cf. art. 23 § 2 DC): l'esperienza del Tribunale ecclesiastico Triveneto*, di Adolfo Zambon, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale del Triveneto (pp. 1105-1121); *Verso un nuovo modello di composizione dei conflitti nella Chiesa: la conciliazione*, di Ilaria Zuanazzi, Professoressa ordinaria di diritto canonico presso l'Università degli Studi di Torino (pp. 1123-1141).

Ed eccoci approdare all'ultima parte, *Extravagantes*, con gli interventi: *Riorganizzazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con uno specifico riferimento alla fusione*, di Giacomo Bertolini, Professore aggregato di diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università di Padova e invitato di diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana (pp. 1145-1173); *Il sensus fidei: elementi per una rilevanza canonica*, di Luca Borgna, Docente incaricato di diritto canonico pres-

so la Facoltà Teologica del Triveneto (pp. 1175-1199); *Pane celeste – Pane terreno. A margine di alcuni discorsi inediti del card. Giacomo Lercaro*, di Davide Dainese, Professore di storia del cristianesimo presso l'Università di Bologna/Fondazione per le Scienze Religiose (pp. 1201-1214); *L'incontro tra le scienze umane e i processi vocalizzionali*, di Chiara D'Urbano, Psicologa e psicoterapeuta, perito presso il Tribunale della Rota Romana e il Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma (pp. 1215-1229); *Lo statuto canonico del nasciturus*, di Jude Berthomieux Frédéric, Dottore in diritto canonico e secondo notaio del Tribunale della Rota Romana (pp. 1231-1259); *La riduzione della chiesa ad uso profano non sordido. Le premesse giuridiche e giurisprudenziali dell'attuale normativa*, di Alessia Gullo, Avvocato della Curia Romana (pp. 1261-1287); *La sinodalità nella vita della parrocchia: la cura pastorale in solidum*, di Felipe Heredia Esteban, Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana (pp. 1289-1316); *La centralità della visione dialogico relazionale della persona nell'ordinamento canonico*, di Antonio Iaccarino, Professore straordinario di filosofia del diritto presso la Pontificia Università Lateranense, avvocato della Rota Romana (pp. 1317-1331); *Danno e responsabilità giuridica: considerazioni alla luce di una decisione della Rota Romana*, di Emanuele Spedicato, Docente incaricato presso la Pontificia Università Gregoriana e avvocato della Rota Romana (pp. 1333-1356); *Procedimento di nullità matrimoniale e riattivazione di una ferita emotiva*, di Francesco Urbani, Psicoterapeuta (pp. 1357-1372).

Come si può facilmente intendere la multidisciplinarietà e la transdisciplinarietà caratterizza notevolmente quest'opera di indubbio pregio scientifico, alla quale hanno dato il proprio

apporto persone che rappresentano svariate specializzazioni e competenze. L'omaggio a mons. Caberletti è ancor più significativo e di valore non solo perché tocca molte tematiche di vivo interesse apportando approfondimenti dottrinali e proponendo interessanti analisi, ma anche perché, riferendosi spesso alla giurisprudenza elaborata dal Nostro Rotale, si evidenziano i contributi dati alla scienza canonica in taluni campi di speciale rilevanza e che necessitano di essere meglio studiati ed intesi, come ad es. il *bonum coniugum*, la rilevanza della fede sulla validità o meno del vincolo matrimoniale, il valore delle prove,... Degno di nota è pure il fatto che sovente si instauri un dialogo fecondo fra dottrina e giurisprudenza, come anche un interfacciarsi interordinamentale, fra diritto canonico, diritto civile e diritto vaticano. Sarebbe stato magari utile che ciascun Autore avesse curato una breve bibliografia generale di riferimento da proporre alla fine di ogni articolo, mancando – com'è ovvio che sia data la natura della pubblicazione – una bibliografia complessiva ed un indice dei nomi e delle materie.

L'auspicio sincero con cui si conclude è che molti possano studiare queste pagine tanto dense e ricche di spunti per la riflessione e la ricerca canonistica, degne, per l'appunto, di mons. Giordano Caberletti e del servizio che ha reso e che rende alla Chiesa.

GIOVANNI PARISE

parisemarco1980@virgilio.it
Istituto teologico "Pio XI"
Ventimiglia-Sanremo, Italia

GIOVANNI PARISE, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Riflessioni e proposte per una giustizia sostanziale in Ecclesia*, Roma, EDUSC, 2023, pp. 114.

L'AUTORE dell'opera che si ha tra le mani, il Dott. Giovanni Parise, è ben noto alla dottrina canonica per alcuni significativi contributi su tematiche riguardanti la giustizia amministrativa, tra i quali si annoverano *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano* (Edusc, Roma 2015) e anche *Ecclesia Speculum Iustitiae. Considerazioni intorno al giudizio amministrativo canonico presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (Tabula Fati, Chieti 2016), senza dimenticare numerosi commenti a diverse pronunce della Segnatura Apostolica da lui pubblicati su riviste specializzate.

L'opera che presentiamo si apre con una presentazione firmata da Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi cui segue una prefazione del professore Javier Canosa, Professore Straordinario di Diritto Amministrativo Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce. L'opera è divisa in sette capitoli di diversa estensione, seguiti da un ottavo capitolo dedicato alle conclusioni, un'appendice e un elenco di bibliografia.

Il capitolo 1 (pp. 13-20) è dedicato, come indica il titolo, ad *Alcune questioni preliminari*. Di particolare interesse è quanto rileva l'Autore riguardo al fatto che in fase di elaborazione della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium*

era stato suggerito di accorpare tutti i tribunali nonché il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in un unico organismo al servizio della *diakonia* della giustizia (pp. 13-14), con l'evidente rischio d'incrinare l'indipendenza del giudizio e sovvertire il principio di distinzione delle funzioni. Nel sottolineare lo scongiurato pericolo, è da valutarsi positivamente la continuità organizzativa con la normativa precedente, continuità che non poteva darsi per scontata. È molto suggestiva la proposta dell'Autore di costituire una sezione formalmente specializzata per il contenzioso-amministrativo (p. 15), sia per evitare conflitti nel caso in cui siano stati risolti prima conflitti di competenza, sia (e questa è la ragione più pressante) per qualificare e professionalizzare la funzione giurisdizionale in questo campo.

Il capitolo II (pp. 21-25) si dedica, a mo' di divagazione, all'ormai Dicastero per i Testi Legislativi. Sebbene si trattino *perbreviter* alcune questioni d'interesse, magari questo sia il capitolo più allontanato dalla tematica dell'opera.

Il capitolo III (pp. 27-30) presenta in generale quanto il dettato normativo positivo dispone riguardo alle svariate mansioni della Segnatura Apostolica, che viene qualificata dall'Autore come «dicastero plurale» (p. 29), in considerazione alle diverse funzioni (e alla loro svariata natura, in alcuni casi amministrativa, in altri veramente giudiziaria) affidate al Supremo Tribunale. L'Autore menziona la tesi secondo la quale potrebbero essere state affidate al Dicastero per i Testi Legislativi le competenze prettamente amministrative, ma ritiene più vantaggioso optare decisamente per una formale e reale strutturazione in sezioni che consenta di trattare distintamente quelle che appunto sono funzioni

distinte, cioè, l'amministrativa e la giudiziaria (pp. 29-30, anche dopo a pp. 46-47).

Il capitolo IV (pp. 31-32) si limita a esporre le competenze giudiziarie (escluse quelle contenzioso-amministrative) della Segnatura Apostolica.

Il capitolo V (pp. 33-58) è il cuore dell'opera e si concentra sulla funzione giurisdizionale *in re administrativa*. Un primo punto che l'Autore mette a fuoco è la necessità di superare una visione ristretta e impoverita del giudizio di legittimità, come limitato alla legalità del governo. Secondo l'Autore, depongono a favore di una visione ampia del concetto di legittimità la centralità dei diritti fondamentali dei fedeli, il peso della *reflectio damnorum* e il paragone suggerito da Mons. Pinna con il tribunale conciliare eretto in seno al Concilio Vaticano II (pp. 34-36, 38, 40-42, 44 e poi ancora a p. 69). La posizione dell'Autore pare condivisibile e degna di approfondimento se si considera che nella dottrina processuale secolare si è discusso sul modello che considererebbe le corti supreme di cassazione come unicamente interessate allo *ius constitutionis* a scapito dello *ius litigatoris*. Una seconda questione affrontata dall'Autore riguarda l'eventuale autonomia del giudizio sul risarcimento dei danni, che potrebbe incardinarsi autonomamente senza dover soggiacere alla previa determinazione dell'illegittimità dell'atto (pp. 48-51). L'Autore pare interpretare l'avverbio *illegitime* non unicamente riguardo all'atto ma anche riguardo al danno in sé, il che permetterebbe di sostenere che il giudizio sui danni diventi autonomamente l'oggetto principale della controversia, presupposta sempre l'impugnazione dell'atto dal quale il danno trae causa. Una simile impostazione avrebbe il vantaggio di fornire una risposta di giustizia anche quan-

do l'atto è stato revocato o è stato posto al di là di qualsiasi tipo di procedura. Una terza questione riguarda l'auspicio che possa implementarsi un sistema di sezioni specializzate e un corpo di giudici che, senza vincoli o impegni con altri dicasteri, possano dedicarsi pienamente al contenzioso-amministrativo, garantendosi la necessaria preparazione e l'auspicata indipendenza (pp. 46-47). Una quarta questione acutamente sollevata dall'Autore riguarda la funzione consultiva che a norma dell'art. 32 § 1 *Praedicate Evangelium* spetterebbe alla Segnatura Apostolica qualora ad essa si demandi non la soluzione di un conflitto di competenza interdicasteriale con occasione di un ricorso gerarchico ma un *dubium* in siffatto conflitto (p. 56). L'Autore si sofferma anche sulla discussa e complessa tematica dell'esecuzione delle pronunce della Segnatura in seguito al contenzioso-amministrativo (p. 51), sulla necessità di varare una regolamentazione propria per la risoluzione dei conflitti di competenza (p. 57) nonché sulla difficile problematica del controllo giurisdizionale degli atti amministrativi emanati dalla stessa Segnatura Apostolica (p. 45).

Il capitolo VI (pp. 59-66) affronta le competenze prettamente amministrative della Segnatura, ove si sottolinea come le mansioni disciplinari non si limitano, come prima, agli avvocati e procuratori ma sono estese a tutti i ministri dei tribunali (p. 61). Si ribadisce anche il fatto che alla Segnatura Apostolica è demandata la risoluzione di qualunque richiesta di grazia che riguardi l'amministrazione della giustizia (p. 64). L'Autore non esita a valutare positivamente l'estensione di tale facoltà, tuttavia ci si potrebbe chiedere se tale apertura non consenta persino troppo in un campo in cui si richiede di precisare attentamente

i contorni delle facoltà che consentono di dispensare la legge processuale.

Il capitolo VII (pp. 67-79) suggerisce, *de iure condendo*, di affidare alla Segnatura Apostolica il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi penali del Dicastero per la Dottrina della Fede. L'Autore fonda in modo convincente e rigoroso la sua proposta, evidenziando da un lato le criticità adombrate dalle recenti regolamentazioni procedurali speciali in casi di delitti riservati e dall'altro la necessità di onorare i principi di legittimità e legalità in uno dei momenti più delicati che interessano la vita della Chiesa e dei suoi fedeli.

Le conclusioni (pp. 81-84) servono al Dott. Parise per riproporre alcuni dei punti fermi apparsi lungo la trattazione.

L'opera si chiude con un'appendice (pp. 85-96) che sostiene l'intima necessità del diritto canonico per la Chiesa, una presenza indispensabile se si comprende bene l'intreccio tra verità, giustizia e misericordia. Abbondano i brani del Magistero dei recenti Pontefici e non poche citazioni del Card. Velasio De Paolis, che da sempre s'interessò per le tematiche che l'Autore affronta in questa monografia, e la cui opera è ben nota al Dott. Parise.

Dopo la lettura di questo breve ma interessante lavoro sorge spontanea la convinzione (al fallibile parere di chi scrive) che sia proprio il sottotitolo anziché il titolo a dare ragione del significato dell'opera. Certamente gli artt. 194-199 della *Praedicate Evangelium* si pongono in sostanziale continuità con l'assetto precedente (come lo stesso Autore ricorda), ma l'Autore prende da essi spunto per offrirci delle suggestive, concrete e acute riflessioni e suggerimenti allo scopo di perfezionare l'amministrazione della giustizia nella Chie-

sa, sebbene varie di queste questioni siano già state approfondite in altre sue opere. Sono proprio questi pensieri, avveduti e stimolanti, a sollecitare una riflessione in un ambito in cui essa è più necessaria che mai. Occorre infine ammettere che quantunque il novellato disposto da Papa Francesco non abbia operato sostanziali cambiamenti nella materia, ad un occhio acuto certe scelte (persino impostate nella linea della continuità) possono assumere un rilievo specifico che occorre sapere cogliere, come fa *in casu* l'Autore.

MARC TEIXIDOR

m.teixidor@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

JORDI PUJOL SOLER, ROLANDO MONTES DE OCA, *Trasparenza e segreto nella Chiesa cattolica*, Venezia Marcianum Press, 2022, pp. 274 (*Transparency and Secrecy Within the Catholic Church*, Chicago, Midwest Theological Forum, 2022; *Transparencia y secreto en la Iglesia católica*, Madrid, PPC, 2023).

IL presente libro è stato pubblicato, quasi simultaneamente, in tre diverse lingue (italiano, inglese e spagnolo), con una prefazione di Russell Shaw – già direttore di comunicazione presso la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti – e una postfazione di Mons. Charles Scicluna – Segretario aggiunto del Dicastero per la Dottrina della Fede –. Questi dati possono offrire alcune coordinate del lavoro che presentiamo, che risulta interessante, sia per ambiti linguistici e culturali, che per discipline diverse. Infatti, l'argomento trattato da Pujol e Montes de Oca richiama, necessariamente, uno

sguardo internazionale e un approccio interdisciplinare.

La domanda urgente di trasparenza, che la Chiesa sente con forza, non è localizzata in poche diocesi, come evidenziano gli autori, con la presentazione di un ampio ventaglio di casi accaduti in nazioni e continenti diversi. I problemi legati all'abuso della segretezza – e ad una conseguente attuazione affrettata e irresponsabile della trasparenza – sono tanto internazionali quanto le crisi comunicative che ne sono derivate.

L'analisi di queste problematiche, poi, non è possibile dalla sola prospettiva della Comunicazione Istituzionale della Chiesa. Come segnalano gli autori, per far fronte a queste sfide vengono richiamate, immancabilmente, altre discipline: segnatamente la Teologia e il Diritto, sia canonico che secolare. Dalla Teologia capiamo che la Chiesa ha una concreta identità, che si deve manifestare nella comunicazione di sé stessa, del messaggio che le è stato affidato per trasmetterlo al mondo: Gesù Cristo, morto e risorto. La Chiesa è essenzialmente comunicazione, annuncio della salvezza in Cristo Gesù. La sua stessa missione porta la Chiesa a voler essere trasparente affinché, in Essa e attraverso di Essa, gli uomini e le donne di tutti i tempi possano incontrare il Cristo.

Una cultura della segretezza sarebbe, dunque, estranea alla natura stessa della Chiesa. Purtroppo, bisogna riconoscere che una tale cultura, di abusiva segretezza, si è diffusa all'interno della Chiesa, come ha evidenziato la crisi degli abusi sessuali sui minori esplosa negli ultimi decenni. Davanti a quelle deviazioni, che gli autori riconducono al clericalismo e ad altre malattie, la Chiesa pronuncia un sì sincero all'elaborazione di una cultura della trasparenza,

attraverso una comunicazione incessante, onesta e leale. Comunicazione incessante *ad intra*, in primo luogo, che dia soddisfazione al diritto all'informazione di tutti i fedeli, in modo da renderli veramente corresponsabili della missione della Chiesa, adulti nella fede. E, poi, comunicazione incessante *ad extra*, con la consapevolezza che il mondo si aspetta dalla Chiesa un atteggiamento di apertura. Questa domanda, oltre che legittima, è un'opportunità per la Chiesa, per essere fedele alla sua missione di rendere testimonianza della Verità.

È possibile, però, abusare della trasparenza. Lo si fa quando si perde di vista che la riservatezza è anche un giusto valore, che tutela bene preziosi e indisponibili, quale l'intimità delle persone e delle istituzioni, la buona fama, il bene comune. La comunicazione implica una gestione prudente – virtuosa – dell'informazione, in cui si tiene conto che non tutti hanno diritto a sapere tutto, subito e in qualsiasi modo. I contenuti, i modi e i tempi della comunicazione dipendono da tante concrete circostanze, che vengono trascurate quando si fa della trasparenza un semplice slogan. Si cade allora nell'abuso della trasparenza che, lungi dall'aiutare a far trasparire il messaggio cristiano, diventa una sorta di esibizionismo comunicativo, nel quale l'oscenità del messaggio nasconde la verità che si vorrebbe palesare.

“Avere informazioni è potere”. Con questa dichiarazione semplice, tante volte dimenticata, si apre l'introduzione a questo lavoro, nel quale si fa capire come l'abuso della segretezza e l'abuso della trasparenza siano due manifestazioni di uno stesso male: l'abuso di potere. Una potestà capita ed esercitata invece come servizio sente il bisogno di trovare un giusto equilibrio, che per-

metta di mettere d'accordo due valori fondamentali: l'apertura verso una giusta trasparenza e la tutela della dovuta riservatezza. Nella realizzazione di questo equilibrio, la scienza della Comunicazione, illuminata dalla Teologia, deve essere aiutata dal Diritto, per individuare i beni da tutelare e i mezzi più adeguati per farlo.

I canonisti – ma anche i giuristi secolari – troveranno in queste pagine tanti argomenti di interesse per la loro riflessione. Il prof. Pujol è docente di Diritto della Comunicazione presso le Università Pontificie della Santa Croce e Gregoriana, e sostiene da tempo una stretta collaborazione con i colleghi canonisti. Perciò, si parla spesso in queste pagine del processo penale canonico, della tutela dei diritti dei fedeli – quale l'intimità, la privacy, il diritto all'informazione, la buona fama, il diritto di partecipazione, il diritto di difesa, ecc. –, della presunzione d'innocenza, del segreto pontificio e di altri segreti qualificati, della responsabilità giuridica, di *accountability*, dell'abuso di potere, dei doveri di vigilanza dei pastori, ecc. Nel corso del lavoro vengono riportate e analizzate le diverse innovazioni normative introdotte dal legislatore canonico negli ultimi anni, particolarmente per quanto si riferisce agli abusi sessuali sui minori, ma vengono anche studiate altre questioni canoniche di attualità legate al rapporto problematico tra trasparenza e segretezza: gestione patrimoniale, tutela dei dati personali, formazione delle decisioni di governo, ecc. Il riferimento alla dottrina canonica recente è costante.

Certamente, quest'opera non è rivolta esclusivamente agli accademici, e tanto meno ai soli canonisti. Si tratta di un lavoro indirizzato ad un pubblico ampio, il che si manifesta nel tono di

tutta l'opera, che rinuncia a presentare gli argomenti con un lessico e uno stile troppo specialistici. I titoli scelti per i capitoli e per non poche epigrafi sono volutamente provocatori, alla ricerca di un adeguato impatto comunicativo. Ciononostante, si capisce che il lavoro è stato realizzato da accademici, per il rigore della fondazione e per l'abbondanza e ricchezza della bibliografia.

Vorrei sottolineare, prima di finire, quelli che mi sembrano due pregi particolari di quest'opera. Il primo è che si ricorre spesso a esempi tratti da casi di attualità, nei quali si vede molto bene l'intreccio tra teologia, diritto e comunicazione. Tale ricorso è molto azzeccato perché, in fin dei conti, si sta parlando di un argomento eminentemente pratico. In questo ambito, non è possibile dare soluzioni preconfezionate, né giova una riflessione meramente speculativa. Con l'introduzione ricorrente del dato di fatto, gli autori mostrano le categorie di studio nel loro *habitat*, e il lettore capisce meglio quale siano la portata e le implicazioni del problema di cui si sta parlando.

L'altro pregio è che l'opera è marcatamente positiva e propositiva, senza cadere nell'ingenuità. Gli autori evidenziano i punti oscuri di certe prassi ecclesiali, e ne fanno capire la gravità. Ma non si limitano a denunciare questi aspetti. Con uno sguardo realistico, sereno e speranzoso, mettono a fuoco i passi in avanti che sono stati fatti negli ultimi anni e propongono elementi concreti per continuare a creare un'equilibrata cultura della trasparenza nella Chiesa. La loro proposta viene sintetizzata in una metafora, che è quella della "traslucenza": la proprietà di quei corpi che lasciano passare la luce, ma permettono di custodire, con un sano pudore,

ciò che merita – ed esige – di essere custodito.

In questo ambito, pastori e canonisti si sono sentiti spesso sopraffatti, come evidenziato da non poche risposte di governo che si sono rivelate, col passare del tempo, gravemente inadeguate. Anche se si è progredito già molto in questo ambito, la strada da fare è tuttora lunga. Siamo dinanzi a problematiche in buona misura nuove, per le quali l'ordinamento canonico non ha elaborato ancora risposte chiare. I giuristi della Chiesa, insieme a teologi e comunicatori, sono chiamati a lavorare insieme per costruire e realizzare questa *cultura della traslucenza*, di giusta ed equilibrata trasparenza. In questo libro, gli uni e gli altri potranno trovare materiale, temi e indirizzi per questo lavoro fondamentale per la missione la Chiesa.

SANTIAGO VIGO

s.vigo@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce
Roma, Italia

BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, Modena, Mucchi, 2022 («Un'anima per il diritto: andare più in alto», 5), pp. 280.

NELLA società attuale uno dei beni di cui più si parla, si protegge, e al tempo stesso, paradossalmente, si trova più indifeso, è quello relativo all'intimità e alla riservatezza delle persone. Se, da una parte, per realizzare l'azione più banale su internet si deve dichiarare di aver letto e accettato delle lunghe regole sulla protezione della propria *privacy*, dall'altra, ci si sorprende degli annunci che arrivano, inquietantemente perso-

nalizzati, in base non solo alla navigazione realizzata sulla rete, ma anche in seguito alle conversazioni private, per non parlare dei dati che possano essere in possesso delle autorità sotto pretesto della sicurezza cittadina. Questi contrasti e questa problematicità che si fanno sentire nella società civile non risultano, certo, alieni alla vita ecclesiale, ove, assieme agli stessi beni da proteggere, ci sono anche altri specifici che pongono delicati problemi giuridici e che sono stati di recente al centro dell'attenzione e del legislatore e della canonistica.

Risulta quindi quanto mai opportuno prendere in esame i beni in gioco per analizzarli tanto dalla prospettiva squisitamente canonica quanto da quella ecclesiasticista. Questo è l'oggetto del nuovo libro della professoressa Beatrice Serra, associato di diritto canonico e ecclesiastico presso l'Università di Roma La Sapienza, inserito nella collana che Geraldina Boni incominciò a dirigere nel 2020.

L'opera si struttura in tre Capitoli: il primo dedicato al concetto di riservatezza nell'esperienza giuridica secolare, il secondo, il principale e più lungo, allo stesso concetto nel diritto canonico, ove, come si vedrà, viene approfondita una pluralità notevole di argomenti collegati con la riservatezza, e, infine, il terzo Capitolo che prende in esame il tema specifico della riservatezza nel diritto penale canonico. Il libro contiene inoltre un elenco bibliografico e un indice di autori nonché l'indice-sommario che orienta senz'altro la lettura.

Come modo di approcciarsi al concetto di riservatezza, l'autrice ha scelto quello di incominciare ad esaminarlo nell'esperienza giuridica secolare. La prima questione che emerge nell'accostarsi ai diritti secolari è la difficoltà di

definire una serie di beni afferenti alla dignità della persona i cui contorni non sono facili da determinare: riservatezza, intimità, vita privata, il diritto di essere lasciati in pace (*the right to be let alone*). La trattazione continua con l'esame dei presupposti del liberalismo classico (la sostanziale identificazione fra libertà giuridica e libertà negativa, la dicotomia tra sfera pubblica e sfera privata) e con alcune questioni poste di recente, come la libertà positiva di realizzare se stessi e quindi il diritto all'autodeterminazione informativa e la fievolezza di tale diritto nell'epoca dei *big data* e dell'intelligenza artificiale.

Dalla lettura di queste prime pagine del libro risulta spontaneo porsi la grande questione di carattere fondamentale, che, in realtà viene affrontata alla fine dell'opera, in sede conclusiva: la riservatezza, la intimità, ecc. sono beni aventi dei contorni oggettivi precisi, oppure non sono che il risultato di scelte individualistiche? Ovvero, detto altrimenti, il dovere di rispettare una determinata sfera di riservatezza può essere definito indipendentemente dalla volontà del titolare di tale bene o, al contrario, sarà lui a definirlo ed esigerlo volta per volta? L'esperienza umana insegna che i limiti di questi beni, che, peraltro, tutti vogliono proteggere, dipende molto dalle diverse culture. Eppure, lasciare alla volontà del singolo la delimitazione di questi beni renderebbe impossibile la vita sociale. D'altronde, è facile constatare come, quale che siano i contorni precisi dei beni, il loro riconoscimento sia un fatto transculturale. In ultima analisi, si pone ineludibilmente una questione di fondazione dei diritti umani riconosciuti internazionalmente, i quali, pur ricevendo la concretizzazione storica dei loro contorni, non possono non avere

la loro ragion d'essere oggettiva nella dignità della persona umana.

Il Capitolo primo finalizza con una considerazione sulla protezione dei dati e il fattore religioso che funge da ponte per lo studio della riservatezza nel diritto canonico svolto nel Capitolo successivo, quello centrale dell'opera recensita. Se questo primo Capitolo è propedeutico allo studio della riservatezza nella Chiesa, l'autrice fa notare che il trattamento di questo diritto nella Chiesa potrebbe contribuire al dibattito sull'argomento in sede civile sia per la via istituzionale che per quella culturale (pp. 54-55).

Nella parte dedicata alla ricerca dei fondamenti del diritto alla riservatezza nell'ordinamento canonico, l'autrice si pone, giustamente, il problema del senso stesso di un ambito privato di libertà del singolo nella Chiesa, laddove vige il principio della *communio*, cercando di districare il bene dell'intimità radicato nella persona dal nodo della comunione soprannaturale. Che esista nella Chiesa un ambito riservato del fedele viene palesato dall'autrice tra l'altro mediante la considerazione dell'esistenza, nel solo ordinamento canonico, del cosiddetto foro interno. Si tratta in sostanza di scoprire la vigenza delle esigenze giuridiche naturali sorte dalla dignità della persona umana nell'ambito delle relazioni intraecclesiali basate su vincoli soprannaturali.

Nella sezione che tratta dei "contenuti" del diritto alla riservatezza nell'ordinamento canonico, l'opera recensita incomincia con la disanima del can. 220, mettendo in risalto la formulazione codiciale in termini di divieto di lesione dell'intimità e l'accostamento di questo bene protetto a quello della buona fama. Dopo l'analisi di questo canone e della

questione specifica che diede luogo a prendere in considerazione questo diritto della persona (l'esame di idoneità dei novizi), l'autrice esamina l'*intimitas* quale bene giuridico, ovvero quale *res iusta* appartenente alla persona nella Chiesa, in quanto bene oggettivo, ponendosi la questione della capacità della libertà del singolo di configurare tale diritto e il tema della distinzione tra *intimitas* e vita privata nella Chiesa. Di seguito viene preso in esame il trattamento dell'*intimitas* in un preciso ambito assai delicato quale è, appunto, quello del processo matrimoniale canonico.

Infine, sempre in questa sezione del Capitolo secondo, sui "contenuti" della riservatezza nell'ordinamento canonico, si passa in rassegna la normativa intraecclesiale sulla protezione dei dati, comparando le diverse scelte normative di varie Conferenze episcopali europee. La questione nasce però dalla disciplina europea contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il cui art. 91 così recita: «1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, *corpus* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali *corpus* possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento. 2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i *corpus* completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento».

A dire il vero, su questo punto si sente la mancanza di una critica più severa

all'approccio della normativa europea citata, caratterizzato da un regalismo ottocentesco sorprendente. Da parte mia non vedo nessun problema alla sotto-missione alla legislazione civile delle attività temporali realizzate dalla Chiesa o da "soggetti ecclesiali". Tuttavia la formulazione della legislazione europea va ben oltre, pretendendo di sottomettere alla legislazione civile europea la disciplina intraecclesiale, il che è, evidentemente, inaccettabile, benché non ci sia stata una proporzionata risposta da parte delle istanze istituzionali ecclesiali.

Il Capitolo terzo tratta delle «declinazioni della riservatezza nel diritto penale canonico». Il primo dato che emerge è la disciplina canonica, anche penale, sul segreto, tema strettamente collegato con la protezione dell'intimità e della riservatezza. A questo proposito viene analizzata con una considerevole attenzione la normativa relativa al segreto pontificio e al segreto della confessione, ove l'autrice prende posizione a favore della recente interpretazione della Penitenzieria Apostolica che vede il segreto non tanto come un modo di proteggere l'intimità del singolo penitente quanto un bene afferente alla dignità stessa del sacramento, al punto che non sarebbe disponibile neanche da parte del penitente interessato (il che, a mio modo di vedere, andrebbe ulteriormente precisato).

A proposito delle conseguenze penali canoniche del diritto alla riservatezza, viene esaminata la recente normativa ecclesiastica sui limiti del segreto di ufficio al momento della notizia di abusi ai minorenni o delle cosiddette persone vulnerabili, nonché il dovere di denuncia, che può porre il problema del rispetto dovuto all'intimità della vittima.

La problematicità di queste ultime questioni è evidente. L'autrice espone le

questioni che stanno in gioco, valendosi, come nel resto della monografia, di un ben approntato apparato bibliografico e documentale che dà certamente solidità allo studio presentato. Essendo, poi, l'intimità e la riservatezza argomenti di grande importanza in se stessi e in modo speciale nelle circostanze attuali, e avendo riflessi importanti in aree assai sensibili del diritto canonico, questa nuova opera di Beatrice Serra risulta sicuramente di grande interesse per la canonistica.

EDUARDO BAURA

eabaura@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce
Roma, Italia

ALBERTO TOMER, *"Aedes sacrae" e "edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico"*, Bologna, Bologna University Press, 2022, pp. 322.

LA dottrina ecclesiasticista è concorde nel ravvisare una connessione stretta, quasi «ontologica», tra libertà religiosa ed apertura dei templi, secondo un'impostazione largamente debitrice di una lontana giurisprudenza costituzionale (sent. 24 novembre 1958, n. 59), riverberatasi ancora nel 2016, ed alla quale si è ispirato il garantismo del legislatore ordinario.

Alberto Tomer, nell'indagare su tale argomento, ne illustra con paziente dedizione ricostruttiva, specialmente per il richiamo davvero minuzioso al corpo delle fonti normative, sia canoniche che civili, ulteriormente sovraccaricato dalle ramificazioni settoriali dei rispettivi ordinamenti giuridici e dalle norme dei Dicasteri apostolici, ciò che, con una metafora davvero appropriata, descrive come l'ipotetico «ciclo di vita» dell'edificio religioso (p. 25).

Tre, almeno, le prospettive di approccio che caratterizzano il libro: l'indagine sul fenomeno di dismissione dell'edificio di culto cattolico dalla sua funzione naturale, con le molteplici implicazioni conseguenti; la questione della tutela e salvaguardia del manufatto (e dei beni mobili ivi custoditi), sul quale spesso convergono oltre a valenze culturali, anche l'eredità storico-culturale di cui è simbolico latore; il proposito, infine, di riunire le fila delle fonti sparse entro un ordine razionale compiuto, così da stabilire un «modello organico [...] ad oggi tutt'altro che uniforme e lineare» (p. 16). Un ulteriore carattere sembra tuttavia accompagnare trasversalmente le riflessioni dell'A. imprimendogli un'opportuna conformità disciplinare, nell'attenzione per la peculiare natura mediana dell'edificio sacro, *res mixta* di una «scienza di mezzo» che da ciò stesso trae la sua speciale connotazione scientifica e di metodo.

Preliminare a tale proposito di riordinamento normativo (Capitolo I, pp. 3-60) appare il chiarimento concettuale sull'oggetto di indagine, edificio sacro, le sue categorie ed i suoi requisiti, a partire dalla *dedicatio/benedictio* e sulle condizioni essenziali della destinazione al culto. Da tale crocevia si dipanano le tipologie (e le relative definizioni di chiese, oratori, cappelle private, cattedrali, rettorie, santuari, basiliche).

Di particolare interesse è la chiave di lettura dinamica, su un tema solo apparentemente «statico», che Tomer propone, con lo stabilire una polarità centro/periferica entro la categoria degli edifici di culto, ossia tra chiese cattedrali e chiese parrocchiali, ciascuna delle quali, nella propria misura, illustra i moti più profondi della pietà popolare (pp. 47 ss.). Sulla scia di questa dualità centro/periferica, entro cui operano le

dinamiche normative, sia unilaterali che pattizie, l'A. (Capitolo II, pp. 61-145), illustra il tema, squisitamente localistico, dell'inquadramento dell'edificio di culto nella pianificazione urbanistica, posto che la presenza sul territorio di tali immobili «rappresenta una costante nella normativa urbanistica» (p. 62), tracciando il prioritario ruolo di articolazione consensuale rimesso nelle mani del Vescovo diocesano. In tal senso, l'A. osserva puntualmente che la costante normativa «non implica che l'approccio del legislatore sia rimasto staticamente immoto al variare delle discipline», ma che, viceversa, si registra oggi «un cambiamento di indirizzo in base al quale gli edifici di culto vengono considerati come (...) relativi al benessere delle comunità locali» (p. 68): un dinamismo eloquentemente espresso nelle leggi regionali di dettaglio sulle «attrezzature religiose».

L'attenzione si dirige, poi, sulla questione del finanziamento (can. 1215 CIC) e sulle modalità di procacciamento, sia canonico, orientato al criterio del convincimento libero dei fedeli più che al modello impositivo rimesso alla discrezione del Vescovo (pp. 89 ss.), sia statuale, secondo schemi legislativi talmente articolati da indurre l'A. ad affermare che «sarebbe più opportuno parlare di "discipline" relative al finanziamento» considerato «l'affastellarsi di norme eterogenee [...] di provenienza alternativamente statale, regionale e comunale [...] secondo canali e criteri di volta in volta diversi» (p. 99).

L'esame delle fonti non trascura il modello negoziale pattizio del 1984 (e la legge 222/1985) esteso alle confessioni acattoliche, con utili richiami alle decisioni della Corte Cost. (sentt. n. 195/1993 e 63/2016), a rammentare la funzione di

garanzia degli edifici di culto in quanto costituenti «una preconditione necessaria al godimento della libertà religiosa» (p. 109). Il tema è integrato dall'attività della CEI, la cui produzione normativa è assai bene richiamata e commentata (pp. 113 ss.), specialmente circa l'analisi delle procedure di rendicontazione e di controllo contabile (pp. 117 ss.).

Traspare, come costante, la calibrata considerazione di Tomer verso la speciale natura di tale categoria di beni ecclesiali, dei quali non viene mai sottostimato l'aspetto liturgico-pastorale, per cui non è possibile «gestire la costruzione di una nuova chiesa come fatto soltanto burocratico-amministrativo», semmai costituendo «un'articolazione del paradigma di portata più ampia compendiatto al can. 1216 CIC» (pp. 127-128). Su tali presupposti l'A. rilegge la normativa su altari e tabernacoli, per soffermarsi sulla *dedicatio/benedictio*, quali momenti fondativi della *aedes sacra* (pp. 138 ss.).

Esaminata la fase costitutiva, di «nascita», la ricostruzione normativa si dirige sull'utilizzo dell'edificio sacro. Il Capitolo III si apre con l'avvertenza che tale tipologia di beni è soggetta «ad una disciplina distintiva non solo nell'ambito del diritto canonico, ma pure nell'ordinamento secolare» (p. 147). Cardine di rotazione del sistema è il criterio del vincolo di destinazione ex art. 831 c.c. it., sul quale l'A. espone con competenza questioni teoriche vecchie e nuove (pp. 153 ss.), emergenti anche dal rapporto tra diritto civile e canonico (pp. 159 ss.). L'interpretazione della norma civile conferma il ruolo centrale ed intangibile dei provvedimenti ecclesiastici sul vincolo di destinazione, salvo incorrere l'autorità civile in «una grave violazione del principio di laicità» (p. 166). In altre parole, ribadisce l'A., «appare chia-

ro come dall'art. 831, co. 2 discenda un regime di godimento del tutto atipico per questa peculiare tipologia di beni» (pp. 170-171), tant'è che il can. 1210 CIC prescrive tre tipologie di utilizzi (propri; proibiti; permissibili, p. 172), le quali sono oggetto di una dettagliata ed approfondita analisi (pp. 173-220).

Nell'esposizione dell'argomento, a partire dagli usi «propri», Tomer rinvia, oltre che al CIC, ad un intricato insieme di fonti specifiche (ad es. Ordinamento generale del Messale romano; Catechismo della Chiesa Cattolica; Pontificale romano riformato; Istruzioni dicasteriali, tra le quali, la *Redemptoris Sacramentum* del 2004), offrendo un evidente saggio di ricostruzione certosina delle regole di funzionamento, volta per volta riguardanti la celebrazione dei sacramenti (dall'eucaristia, pp. 173 ss.), ai sacramenti dell'iniziazione cristiana (pp. 183 ss.), di comunione e di guarigione (pp. 187 ss.). Analoghe cure l'A. dedica per il richiamo delle fonti (es: Orientamenti CEI circa i beni culturali della Chiesa in Italia, 1992; Nota CEI sull'accesso nelle Chiese, 2012), ad illustrare la categoria, più problematica per le «incertezze interpretative di non poco conto» relative al can. 1210 CIC, degli usi «permissibili» (quali: mostre, esposizioni artistiche, concerti, fruizione turistica), per i quali diviene essenziale l'intervento «*per modum actus* dell'Ordinario del luogo» che certifichi la «non contrarietà alla santità del *locus sacer*» (pp. 195 ss.). Quanto agli usi «proibiti», ossia quelli profani, inappropriati o palesemente «indecorosi» (ex can. 1222), in quanto «alieni dalla santità del luogo», i profili penalistici del CIC (sul delitto di profanazione) danno spunto all'A. per estendere ulteriormente il quadro delle fonti canoniche citate (pp. 211 ss.).

L'ultimo segmento ricostruttivo è dedicato alla disciplina di tutela dei luoghi sacri, con speciale attenzione per la questione della riduzione ad uso profano (Cap. IV, pp. 221-298). Tomer pone in risalto il carattere «veramente eccezionale» di un regime protettivo derogabile solo «per urgente necessità» (p. 227), inteso come tale sin dal 1929 e riconfermato nelle recenti fonti unilaterali e patizie, come suggerisce l'esperienza pandemica del Covid-19.

Riemerge l'attenzione dedicata ai beni culturali nel quadro delle garanzie di conservazione dei «*bona sacra et pretiosa*» (pp. 232 ss.) ancora una volta sulla base del richiamo puntuale a norme settoriali (Disposizioni su concessione di contributi finanziari CEI) relative a questioni tecniche e regole procedurali molto ben esposte (impianti di sicurezza; tecnologie per il censimento informatizzato; restauri per intervento di straordinaria amministrazione; adeguamento liturgico delle chiese, pp. 232-251), con una costante sensibilità per la natura culturale dei manufatti.

«L'ultima tappa dell'ipotetico "ciclo vitale"» (p. 251) fa luce sul fenomeno di dismissione dell'edificio sacro e prende nuovamente in considerazione i cann. 1212 e 1222 CIC. Tomer si concentra sul criterio della «sussistenza di altre gravi ragioni» di riduzione ad uso profano, la cui «intrinseca indeterminatezza» sembrerebbe compensata dalla prassi di emersione del consenso autorizzativo del Vescovo (p. 258). Tale procedimento «chiaramente informato ad un criterio di massima prudenza» (p. 260) ha tuttavia richiesto il supporto interpretativo tanto della giurisprudenza della Segnatura, quanto della Congregazione per il Clero (*Procedural Guidelines*, 2013), a ribadire la «*extrema ratio*» del provvedimen-

to di riduzione ad uso profano (p. 261). Il quadro ricostruttivo è poi integrato da ulteriori rilievi sull'uso profano «non indecoroso» (pp. 266 ss.) per estendersi all'ipotesi di concessione dell'edificio ad altre confessioni religiose, nel rispetto del principio di condivisione, della provvisorietà della destinazione, e di divieto assoluto di concessione a culti non cristiani (pp. 270 ss.).

In conclusione, l'A., con questa impegnativa opera di ricostruzione comparata delle fonti e di analisi degli istituti canonici e civili, ci illustra la sussistenza, in un ambito disciplinare solo apparentemente secondario, di una «pluralità di paradigmi» i quali si richiamano nel quadro di una polifonia di regole e disposizioni davvero singolare, interagendo dinamicamente su piani normativi e dimensioni spazio-temporali dislocate, con precise polarità, ma strumentalmente connesse, così ponendo in luce con notevole nitidezza profili di evidente attualità riguardo ad una disciplina che si conferma ponte di interlocuzione storico-culturale tra il passato ed il futuro.

FABIO VECCHI

fabio.vecchi@unical.it

Università degli Studi della Calabria-
UNICAL, Rende (CS), Italia

SANTIAGO VIGO FERRERA, «*Apud nos dicitur aequitas. L'equità quale giustizia nella tradizione giuridica realista*», Pontificia Università della Santa Croce, Milano, Giuffrè, 2023 («*Monografie giuridiche*», 52), XXI + pp. 636.

QUESTA corposa monografia appare già dall'indice come molto ambiziosa. Infatti, essa si articola in tre parti: la pri-

ma sull'equità nel diritto classico medievale, la seconda su due sintesi dottrinali, quella di Tommaso d'Aquino e quella della tradizione normativistica, con particolare riferimento a Francisco Suárez, e la terza sull'equità ai tempi dei Codici di diritto canonico del novecento. La prima impressione è che ognuna di queste parti potrebbe costituire un lavoro a sé; e si può altresì temere che esso costituisca una semplice raccolta di un assai vasto materiale normativo e dottrinale.

Tuttavia, basta leggere l'introduzione e il molto riuscito (ri)epilogo per dissipare questi timori. Non si tratta di un lavoro meramente erudito. L'intento dell'autore è d'indole prettamente dottrinale: egli intende contribuire a far chiarezza su cosa sia l'equità come nozione giuridica generale, e in particolare come la si debba intendere in ambito canonico, tenuto conto del fatto che «l'equità canonica degli specialisti appare, infatti, come un concetto difficile, dai contorni vaghi e un po' al limite dello strettamente giuridico» (p. xvii). A tale scopo egli ricorre alla dottrina di San Tommaso, la quale costituisce il nucleo dell'intera trattazione, come si evince già dal titolo del libro: «Apud nos dicitur aequitas» (*Summa theologiae*, II-II. q. 120, art. 1, in c.), laddove l'Aquinate afferma l'identità sostanziale tra la *epieikeia* aristotelica presentata nel libro v dell'*Etica nicomachea* e l'*aequitas* della dottrina giuridica latina medievale. La tesi di fondo di Vigo si trova espressa in modo assai semplice nel sottotitolo della monografia: l'equità, secondo la tradizione giuridica realista, non è altro che giustizia. Perciò, lo studio di tale tradizione, che trova un'espressione paradigmatica nel diritto classico del medioevo, risulta indispensabile per l'architettura del lavoro. L'autore afferma risolutamente

«la grande sintonia che unisce il Dottore Comune ai giuristi del Diritto Comune. Tale sintonia è al di là delle espresse citazioni incrociate, che possono non essere tantissime. Quel che unisce Tommaso e i giuristi classici è innanzitutto una stessa visione del mondo, di grande armonia, propria del pensiero medievale» (p. 396).

A questo punto può sorgere un'altra diffidenza, quella cioè contro ogni ricostruzione aprioristica delle fonti storiche, come se l'autore pretendesse di interpretarle alla luce della nozione tommasiana di *epieikeia*. Ma neanche questa preoccupazione ha fondamento, poiché in questa monografia vi è un'autentica immersione nella realtà storica della vita giuridica della Chiesa, così come essa si presenta soprattutto in quel momento di gloria che fu il diritto canonico classico, peraltro così legato al diritto civile dell'epoca, studiato anch'esso dall'autore. A testimonianza di questo rigore nella ricerca l'autore riconosce che in quel periodo tra i canonisti e i legisti c'è una preoccupazione pratica, non speculativa, sull'operatività dell'*aequitas*, cercando soluzioni dei casi singoli che fossero concretamente giuste. Questa giustizia del caso particolare, che si scosta all'occorrenza dalla soluzione prevista dalla legge, e che va attuata dal giudice e dal pastore, potrebbe però rivelarsi in pratica una via per l'arbitrio soggettivo. Per contro, «i giuristi classici hanno aperto vie all'equità, in modo da renderla operativa. Essi hanno trasformato il loro naturale e cristiano senso di giustizia (*aequitas rudis*) in un capolavoro di giustizia concreta ed efficace (*aequitas constituta*), elaborando un sistema nel quale far valere, allo stesso tempo, la tutela dei beni promossi dalla legge e la soddisfazione delle esigenze di giustizia colti

dalla realtà concreta» (p. 586). Si sono serviti di diversi binomi: *miserecordia-rigor*, *aequitas-strictum ius*, *regula-exceptio*, *mens-verba legis*, *subtilitas iuris perniciosa-subtilitas iuris utilis et rationabilis*, entro uno sforzo interpretativo che coglie il senso della legge in funzione del quale sono state scelte le parole. Di tutto ciò si occupa questo studio in modo ampio e dettagliato, estendendosi pure agli istituti giuridici collegati in qualche modo con il binomio flessibilità-rigore: l'arbitrato, la transazione, i processi sommari, la tolleranza, la *dissimulatio*, ecc.

La presentazione di Vigo, che tiene conto dell'opera dei migliori storici del diritto, è incentrata sui testi effettivamente utilizzati dai giuristi, e deliberatamente prescinde quasi sempre da un'attenzione storico-critica sull'evoluzione nell'elaborazione di tali testi. Essi vengono citati letteralmente in abbondanza con accorgimenti che facilitano la lettura, aggiornando l'ortografia e la punteggiatura del latino, citando i riferimenti secondo il modo usato attualmente, includendo l'*incipit* dei passi citati per agevolarne l'identificazione. Insomma, l'attenzione alla storia è quella di un giurista che vuole arricchirsi mediante il contatto diretto con la propria tradizione giuridica, trovando in essa degli approcci che ancora oggi, al di là di tutte le differenze storiche, possono ispirare un'adequata trattazione delle questioni giuridiche attuali che pone la vita della Chiesa, poiché si scorgono dei profili che trascendono la storia.

La dottrina di San Tommaso non appare come un tassello separato, ma come un'elaborazione speculativa che dà un'adequata fondazione alla concezione operativa dell'equità nei giuristi classici: «quando San Tommaso tratta le questioni giuridiche, anche se lo fa dalla

prospettiva del teologo, parte dalla migliore tradizione giuridica in materia» (pp. 588-589). Condividendo le preoccupazioni e le soluzioni dei giuristi del suo tempo, l'Aquinate studia la realtà giuridica a livello fondamentale, e in tale prospettiva «si pone la domanda sul rapporto tra l'equità e la giustizia; si mostra anche lui preoccupato per la tutela delle leggi; si chiede sul rapporto tra giustizia e misericordia; non concepisce un altro fine ultimo dell'uomo se non quello soprannaturale; ha la preoccupazione di distinguere l'esigibilità specificamente giuridica da quella più genericamente morale; è sensibile alla distinzione tra l'ambito del potere temporale e quello spirituale e all'affidamento ed esercizio della potestà secondo diritto; dà alla carità il primato tra le virtù; riconosce i limiti ma anche le capacità della ragione umana per raggiungere la verità, anche su ciò che è giusto» (p. 589).

La trattazione della visione tommasiana è molto completa e rigorosa, presentando la nozione di equità nel *Commento alle Sentenze*, nel *Commento all'Etica* e nell'elaborazione ultima della *Summa theologiae*. Si spiega la distinzione scolastica tra le varie parti di una virtù, e la tesi di Tommaso secondo cui l'equità è una parte soggettiva della virtù della giustizia, si collega l'equità con la misericordia, con la carità e con l'obbligo in coscienza derivato dalla legge giusta, il quale si fonda sulla giustizia della legge. Viene presentato altresì il rapporto tra l'equità, la giustizia legale e il binomio diritto naturale-diritto positivo: «L'*aequitas* dirige la giustizia legale, dirige il soggetto nell'adempimento giusto della legge. Lo fa perché, prendendo in considerazione tutta la realtà, tiene conto di tutto il diritto: non soltanto di quello positivo, ma anche di quello naturale.

La giustizia che resta nella lettera della legge, fa attenzione al solo dato positivo, al diritto che le parole della legge contemplano. Ma quel diritto positivo poggia sempre sul diritto naturale. L'equità ne tiene conto e supplisce, quindi, le mancanze della sola giustizia legale» (p. 590). Ciò non è facile, per cui richiede una virtù dell'intelletto pratico che i classici chiamavamo *gnome*.

Proseguendo l'itinerario storico dopo San Tommaso si riscontra un altro pregio di questa ricerca, l'aver colto appieno il passaggio da una concezione dell'equità come giustizia ad un'altra visione che la considera in quanto eccezione alla norma positiva. Si mette così in risalto la rilevanza della nozione di diritto da cui si parte: il diritto come il giusto o come la norma. In questo senso si scopre il grande influsso della sintesi di Francisco Suárez, che guarda l'equità nell'ottica dell'eccezione all'obbligo in coscienza imposto dalla legge, intrecciando la prospettiva giuridica con quella morale.

Comunque la trattazione sulla tradizione normativistica non si limita a Suárez, ma esplora il periodo antecedente e susseguente, con grande attenzione alle fonti e alla loro complessità. Vengono così passate in rassegna le nuove coordinate culturali che preparano la sintesi suareziana: il sorgere della tradizione volontaristica, l'equità nella crisi conciliarista, il tomismo "aggiornato" di Antonino di Firenze e Tommaso de Vio e l'eredità dell'Umanesimo giuridico. E dopo si studiano gli sviluppi storici sia in teologia morale che in diritto canonico, due approcci che appaiono allora molto legati tra di loro.

La terza parte sull'equità nel periodo dei Codici novecenteschi è anch'essa molto ricca. Nella canonistica intercodiciale si scopre un panorama dottrina-

le assai articolato, in cui si osserva nei canonisti l'andamento di una ricerca del senso dell'equità che in generale dimentica la visione tommasiana, separando l'equità dall'*epieikeia*, concependo un'equità come virtù intermedia tra giustizia e carità (Vermeersch), insistendo sulla specificità dell'*aequitas* canonica, e approdando a una "teologizzazione" della stessa. Non manca lo studio della situazione dopo il Codice del 1983, nel Codice stesso, nella dottrina e nella giurisprudenza.

Giudicata complessivamente, quest'opera riesce ad unire varie competenze scientifiche che poche volte stanno insieme: la conoscenza della storia basata sulle fonti – dietro queste pagine si avverte un molto ingente e paziente lavoro di raccolta ed analisi –, la dimestichezza con le istituzioni giuridiche presenti nelle norme e nella scienza del diritto tanto canonico quanto civile, e l'attenzione alle questioni fondamentali. In quest'ultimo senso, il lavoro costituisce un'ottima riprova della fecondità di un approccio al diritto nella prospettiva del realismo giuridico classico, intendendolo come ciò che è giusto. Inoltre, nel sostenere che l'equità non è una categoria propria del diritto canonico – ferma restando la specificità soprannaturale di tale diritto –, ma che coglie una dimensione comune a qualsiasi diritto, si assume una chiara posizione in favore della tesi dell'univocità tra diritto canonico e diritto secolare per quel che riguarda la nozione di diritto, e perciò questa monografia non solo si basa su una valida fondazione filosofica sul diritto, ma anche su un approfondimento circa i fondamenti del diritto nella Chiesa.

Condivido pienamente le conclusioni di questa indagine. Lasciando per voci più competenti un giudizio sull'a-

spetto storico, vorrei soltanto aggiungere una considerazione circa il rapporto tra misericordia ed equità. «Il rapporto della misericordia con l'equità – scrive l'autore – è il rapporto della misericordia con la giustizia. Misericordia e giustizia non si possono dare l'una senz'altra. La misericordia apre gli occhi per vedere delle dimensioni della realtà che altrimenti ci restano nascoste. In questo modo, permette al soggetto di essere veramente prudente e, quindi, pienamente giusto» (p. 593). Sono pienamente d'accordo, ma ritengo che il ruolo della misericordia nei confronti della giustizia non si limiti a quello di una virtù che muove a scoprire il giusto concreto, ma che la misericordia operi nella stessa configurazione dei diritti che sono oggetto della giustizia. In effetti, la misericordia può muovere i soggetti competenti a introdurre modifiche nell'assetto dei diritti, nei limiti in cui tali cambiamenti non si oppongano alle esigenze di giustizia, ossia ai diritti, presenti nella realtà stessa dei rapporti giuridici. È ciò che accade quando si concede la dispensa da una legge nei casi in cui tale dispensa non sia dovuta secondo giustizia, oppure quando si rimette una pena o si condona un debito. In queste ipotesi, la misericordia porta a compiere un atto che non è più di giustizia, bensì di dominio su un determinato diritto, ad opera di chi è titolare del diritto (del singolo o della Chiesa rappresentata dall'autorità). Comunque, sono ora convinto che sia meglio non chiamare equità quest'altro *modus operandi* della misericordia poiché, essendo essenzialmente diverso da quello proprio dell'equità come giustizia, un simile uso può ingenerare confusione, prevedendo delle ambigue eccezioni alle norme generali per moti-

vi di equità intesa come misericordia, e dimenticando talvolta che le eccezioni alle norme generali non possono mai intaccare il diritto divino, il quale non è oggetto di una norma data per la generalità dei casi, bensì costituisce un'esigenza assoluta della realtà ecclesiale.

In conclusione, si tratta di un'opera davvero eccellente, scritta con grande chiarezza, coerenza e profondità. Essendo il primo lavoro monografico dell'autore, esso lascia ben sperare sui possibili contributi futuri dell'autore alla scienza canonica, comprendendo la sua storia e i suoi fondamenti.

CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ

errazuriz@pusc.it

Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, Italia

Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio, Valerio Gigliotti (a cura di), *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, Modena, Mucchi, 2023, pp. 506.

NEL 2020 è iniziata l'attività del Gruppo di ricerca-Sede romana totalmente impedita e status giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato, con l'obiettivo di mettere a disposizione del legislatore due proposte per colmare altrettante lacune giuridiche, una volta discusse pubblicamente e apertamente da tutti i canonisti interessati attraverso il sito <<http://progettocanonicosederomana.com/>>. I risultati sono stati presentati e studiati al Convegno organizzato dall'Adec (Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso) tenutosi presso l'Università di Torino il 3 e 4 ottobre 2022.

Il libro, *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, che viene ora presentato raccoglie gli atti del Convegno e le proposte di legge, in 506 pagine distribuite in tre parti. La prima contiene sei interventi (Cardinale Erdő, R. Papale, P. Valdrini, C. Peña, C. Fantappiè, P. Consorti), a titolo introduttivo, in cui vengono presentate argomentazioni storiche, teologiche e canoniche sulla collaborazione e partecipazione sinodale della canonistica alla formazione ed elaborazione delle norme canoniche. La seconda parte è la più ampia, suddivisa in tre sezioni: i tre contributi della sezione I, presentano il diritto comparato e le due proposte di legge canonica (A. Ambrosi, A. Viana e G. Comotti); la sezione II, contiene sette contributi che analizzano e sviluppano la proposta di legge sulla sede romana impedita (L. Sabarese, P. Lo Iacono, T. Sol, M. Ganarin, D. Bilotti, F. Oliosi, A. Tomer); e nella sezione III, troviamo gli otto contributi alla proposta di legge sulla rinuncia del Papa (C. Fantappiè, F. Falchi, V. Gigliotti, B. Serra, P. Majer, S. Felice Aumenta, C.-M. Fabris, G. Scala). La terza e ultima parte contiene l'*Epilogo* del Prof. Viana che riassume il lavoro del gruppo di ricerca, menziona le modifiche intraprese dallo stesso gruppo (identificate dal corsivo nel testo) e presenta le due proposte legali che seguono nel libro. La prima, la *Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita* (pp. 483-495), è composta da un preambolo e da 21 articoli suddivisi in quattro capitoli. La seconda proposta si intitola: *Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio* (pp. 497-503), strutturata semplicemente in un preambolo e 7 articoli.

Il libro, tuttavia, trascende l'interesse che i vari pareri e proposte giuridiche hanno in sé. Per questo motivo, la recensione non può riguardare solo e principalmente il libro, ma soprattutto un evento: si tratta forse del più importante evento canonico dopo il Codice del 1983. Al di là dei contributi concreti, l'iniziativa del gruppo di ricerca inaugura un nuovo modo di servire la Chiesa nel diritto canonico e apre orizzonti per le generazioni presenti e future. Il libro presentato, soprattutto, testimonia l'audacia dei canonisti nel loro tentativo di recuperare e modernizzare quella simbiosi classica, tra la *ratio auctoritatis* e l'*auctoritas rationis*, che ha permesso alla civiltà giuridica di raggiungere le più alte vette grazie al diritto canonico (pp. 8-9). Quando manca l'*auctoritas rationis*, l'attività dell'autorità tende al pelagianesimo volontaristico con il rischio di oscurare i principi giuridici universali che potrebbero essere visti come un ostacolo alla funzione della legittima autorità; e quando manca la *ratio auctoritatis*, il compito dei canonisti tende allo gnosticismo inteso come riflessione meramente teorica e lontana dalla reale missione della Chiesa. Da questi due pericoli si è stati messi in guardia da Papa Francesco in diverse occasioni, ad esempio nell'Esortazione apostolica *Gaudete et exultate* (n. 48): «A causa del potere che gli gnostici attribuivano all'intelletto, alcuni cominciarono ad attribuirlo alla volontà umana, allo sforzo personale. Nacquero così i pelagiani e i semipelagiani. Non era più l'intelligenza a prendere il posto del mistero e della grazia, ma la volontà». Entrambi i pelagianismi sono analizzati e chiariti dalla Lettera *Placuit Deo* ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana (n. 3) del Dicastero per la Dottrina della Fede.

In questo senso, il libro è solo l'epifania della risposta data dagli autori alle questioni sollevate dall'attuale situazione della scienza e della prassi canonica. Infatti, essi si concentrano su: 1) la ragion d'essere della canonistica nel presente; 2) il problema dell'elaborazione delle leggi universali nella Chiesa; 3) il significato della sinodalità tra la curia romana e l'accademia; 4) il rapporto tra l'autorità ecclesiastica e il diritto canonico; e 5) il pericolo del positivismo e del giusvolontarismo nel diritto canonico. Pertanto, più che teorizzare una risposta, gli autori hanno dato una risposta vitale con queste proposte legislative.

La suddetta collaborazione tra autorità e dottrina è descritta nel titolo stesso del libro come «sinodalità nell'attività normativa». Vale la pena chiedersi quale sia la radice di questa sinodalità, quale sia il suo scopo, cosa debba guidare la necessaria collaborazione tra autorità e dottrina; questa è la risposta offerta dalla professoressa Zuanazzi nella presentazione del libro: «comprendere le esigenze di giustizia nei rapporti umani», «promuovere l'attuazione delle regole giuridiche in modo equo e proficuo per il bene comune», «promuovere una retta attuazione della potestà di governo nella Chiesa [...] al fine di emanare leggi giuste ed efficaci» (p. 8). Da qui si comprende che la collaborazione dell'accademia può aiutare a concepire le norme canoniche come servizio specifico e canonico della funzione legislativa ai fedeli e non solo come strumento del potere organizzativo o strutturante. Il frutto della collaborazione tra *ratio auctoritatis* e *auctoritas rationis* ha sempre presupposto la disponibilità di entrambe a riconoscere la loro natura secondaria e diaconale rispetto alla *communio fidelium*. In altre parole, per uscire dall'arbitrario

pelagianismo in cui può incorrere l'autorità (giusvolontarismo) o dallo gnosticismo in cui può incorrere la dottrina, è necessario abbandonare la totale identificazione del diritto canonico con le norme provenienti dal legislatore. Questo è l'unico modo per superare le tendenze positiviste del diritto canonico e concentrarsi sia sulla verità del diritto (canonico) sia sulla vita reale dei fedeli, entrambi uniti nei diritti di tutte le persone che si esercitano quotidianamente nella Chiesa. Poiché la *veritas iuris* non è proprietà dell'autorità, il diritto canonico non si identifica con le norme. In questo senso, il brindisi del cardinale Newman continua a risuonare.

Sebbene sia un grande passo verso l'elaborazione di leggi con metodo sinodale (p. 8), a mio avviso la sfida più grande che questa iniziativa dei promotori pone a tutti i canonisti è la seguente: superare il monismo legislativo che ha aderito al sistema normativo canonico a causa dell'influenza del legicentrismo di matrice suareziana. È l'inizio di un cammino verso una maggiore sinodalità all'interno del diritto canonico, che comprende il *diritto canonico vivente*, cioè quello che i fedeli esercitano senza particolari mediazioni dottrinali o giuridiche: i fedeli non hanno forse agito canonicamente quando hanno esercitato ragionevolmente i loro diritti durante la pandemia, correggendo prudentemente eventuali eccessi legislativi?; non è autentico diritto canonico quando i fedeli mantengono la loro libertà di pensiero su questioni temporali opinabili anche se non coincide con l'eventuale opinione espressa dall'autorità?; non è diritto canonico in azione quando i fedeli svolgono direttamente la loro missione evangelizzatrice senza essere condizionati nemmeno dalle pressioni a parteci-

pare alle strutture ecclesiali?; non sono veri parrocchiani della parrocchia in cui vivono la loro fede, anche quando risiedono nel territorio di un'altra parrocchia? Gli esempi in cui il *diritto canonico vivente* tracima e riadatta il *diritto canonico legale* si moltiplicano quotidianamente. Se è essenziale per il buon governo che ci sia una collaborazione sinodale tra l'autorità e la dottrina nell'elaborazione delle leggi, è ancora più importante che entrambe abbandonino ogni pretesa di identificarsi, insieme o separatamente, con l'intero diritto canonico. Senza tener conto di tutto questo, la dottrina cadrebbe in fredde riflessioni e l'autorità in violente imposizioni. Pertanto, la collaborazione della dottrina non è un permesso o una commissione, ma piuttosto un diritto e un dovere.

Ci sono due fatti che ci permettono di affermare, a mio avviso, che il sistema canonico è teoricamente più positivista degli altri: 1) con alcune eccezioni in ambito matrimoniale e penale, non abbiamo un sistema giudiziario facilmente accessibile e garantista, con le fonti normative che vengono a occupare il centro nevralgico del mondo canonico; 2) continuiamo con il paradigma codificatorio in cui la legge è concepita come massima espressione della razionalità o del potere canonico, per cui la funzione legislativa non sarebbe soggetta ad alcuna norma canonica umana, qualunque fosse il suo contenuto. In effetti, non è più possibile ignorare una domanda senza la quale sarebbe difficile capire la collaborazione che la canonistica vuole dare alla Chiesa: quali sono i limiti del legislatore? Mi sembra che questa domanda non sia stata affrontata per problemi interni alla stessa canonistica: la distinzione tra *canonistica curiale* (o strumentale) e *canonistica laica* (o giuridica),

già presente in Italia dalla metà del xx secolo, non è stata superata. Per *canonistica curiale* intendo quel gruppo di canonisti che reputa il diritto canonico uno strumento dell'autorità al servizio della Chiesa (sarebbe un aiuto per tradurre tecnicamente ciò che l'autorità vuole stabilire); e per *canonistica laica* intendo quel gruppo di canonisti che concepisce il diritto canonico a partire dalle esigenze di giustizia presenti nei fedeli. A mio avviso, la mentalità della *canonistica curiale* ostacola la simbiosi tra *ratio auctoritatis* e *auctoritas rationis* ricercata dalla *canonistica laica*, arrestando una maggiore consapevolezza ecclesiale sui limiti dell'autorità, compresa quella legislativa. Lo stesso libro testimonia il sospetto della *canonistica curiale* (pp. 476-478).

Questo *paleopositivismo* del paradigma codificatorio ci lascerebbe ai margini della civiltà giuridica intesa come prassi consolidata di principi universali o universalizzabili nel rispetto della dignità umana. È chiaro che la tecnica fa parte della civiltà giuridica, ed è stata auspicata in particolare da Geraldina Boni (G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Modena, Mucchi Editore, 2021), co-promotrice dell'iniziativa di cui si occupa questo libro. Un grande giurista italiano, Giovanni Tarello, ha più volte sottolineato il rapporto direttamente proporzionale che esiste tra tecnica e civiltà giuridica: ad esempio, come non vedere un progresso giuridico nel principio di legalità in generale, o in quello di legalità penale in particolare? Il diritto canonico ha sempre accolto con gratitudine e si è avvantaggiato delle tecniche civili in diversi periodi storici, purificandole e

modificandole allo stesso tempo per renderle più adatte alla dignità umana e al mistero della Chiesa. Continua tutt'oggi a farlo, ad esempio, attraverso l'assimilazione della trasparenza economica o della *compliance*. È nella verità del diritto e della persona che il diritto canonico ha potuto spingersi oltre, fornendo contributi senza i quali i nostri attuali sistemi giuridici non sarebbero comprensibili. Tuttavia, la sfida attuale non è tanto quella di stabilire se il diritto canonico incida molto o poco sulla civiltà giuridica, ma se ne faccia parte. Penso che il rischio di minaccia sulla verità di fede, sulla *plenitudo potestatis*, stia frenando un indispensabile dibattito sui limiti dell'autorità all'interno del *sentire cum Ecclesia*. Questo dibattito sincero faciliterebbe una valutazione positiva dei contributi leali ed ecclesiali della canonistica laica e sbloccherebbe il progresso che il diritto canonico è in grado di procurare alla civiltà giuridica.

Mi sembra, quindi, che l'iniziativa documentata in questo libro abbia il merito di aver messo il dito nella piaga, mettendo a nudo la crisi di senso dell'autorità e del diritto canonico che la Chiesa sta attraversando, e la distanza che esiste tra *communio fidelium* e *communio hierarchica* in quell'aspetto della realtà che è la giustizia ecclesiale. Penso che il "sinodo sulla sinodalità" cerchi di affrontare questa preoccupazione generale (non solo canonica, ma soprattutto morale). In campo canonico, la soluzione non viene dall'estensione della legislazione al campo della pastorale (utilizzando le leggi per la programmazione dell'evangelizzazione e delle sue strut-

ture) né dalla ricerca di soluzioni nei laboratori scientifici e accademici – né giusvolontarismo dell'autorità (pelagianesimo) né gnosticismo di dottrina – ma da uno sguardo canonico sui fedeli e sulla loro vita quotidiana. Ogni tentativo di programmare la missione della Chiesa a partire dall'autorità o di disegnarla a partire dalla dottrina, senza osservare l'azione dello Spirito Santo nella vita dei fedeli, non mi sembra un vero diritto ma una regolamentazione burocratica. Spetta alla canonistica adottare la prospettiva della giustizia nell'osservare la vita dei fedeli: questa è la realtà superiore che permetterebbe un'autentica convergenza sinodale (ecclesiale) tra autorità e dottrina.

La Chiesa fondata da Cristo che sussiste nella Chiesa cattolica non è mai esistita senza diritto, anche se è esistita senza norme canoniche umane provenienti dal legislatore; queste norme sono un elemento aggiunto, che costituisce un vero e indispensabile progresso quando sono correttamente messe al servizio dei diritti delle persone e dei fedeli. È necessario dare dignità alla norma come *ratio iuris* e *regula iuris*, e per questo è necessario che cessi di essere l'*umbilicus iuris canonici*. Ringrazio e mi congratulo con tutti i membri del gruppo di ricerca per il loro lavoro al servizio della Chiesa e per l'orizzonte che hanno contribuito a indicare nel momento attuale a tutta la canonistica.

JORGE CASTRO TRAPOTE
jctrapote@unav.es
Universidad de Navarra
Pamplona, Spagna